CCXCI. SEDUTA

VENERDÌ 21 OTTOBRE 1949

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 11238

Disegni di legge (Trasmissione) 11238

Disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri: « Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali » (582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

BISORI 11239
TERRACINI 11246
BOERI 11252
LUSSU 11256, 11276
LUCIFERO 11261
RIZZO Domenico, *relatore di minoranza*. . 11262
BERGMANN, *relatore di maggioranza* . . . 11266
PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri* 11271
RAFFEINER 11275
BENEDETTI Tullio 11276
RUINI 11276

Sul processo verbale:

BENEDETTI Tullio 11237
LABRIOLA 11237
FRANZA 11238

La seduta è aperta alle ore 10.

Sul processo verbale.

BISORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

BENEDETTI TULLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI TULLIO. Ieri sera in fine di seduta è stato votato l'ordine del giorno Gava; io non ero presente, e non ero presente perché mi era stato detto che circa l'amnistia o la grazia non sarebbe stata presa nessuna deliberazione che avesse comunque pregiudicato la questione.

Pertanto dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato contro l'ordine del giorno del senatore Gava.

LABRIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Dichiaro che se fossi stato presente alla votazione dell'ordine del giorno del senatore Gava, avrei votato contro.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Onorevole Presidente, ieri sera presi la parola sull'ordine del giorno Gava e pronunciai una espressione la quale sollevò vivi clamori da parte dell'Assemblea. Allorchè chiesi di chiarire quella mia espressione, il Presidente non volle consentirmelo, per cui io mi vidi costretto ad allontanarmi dall'Aula.

Ho chiesto ora la parola sul processo verbale perchè sento di dover chiarire quella frase. Io dissi che la Camera dei deputati rappresenta compiutamente la volontà del Paese, ed infatti dal resoconto stenografico risulta che l'espressione fu la seguente: « Non è stato chiesto qui di riaffermare quella volontà perchè non era necessario, in quanto la Camera dei deputati rappresenta compiutamente la volontà del Paese *(vivi clamori)* ed era necessario che il Senato si esprimesse con voto contrario su di un esplicito ordine del giorno nel caso che avesse inteso neutralizzare il voto espresso dalla Camera dei deputati ».

Io che ho liberamente scelto di far parte di questa Assemblea non potevo pensare di diminuirne il prestigio, ma intanto mi è stata attribuita proprio questa intenzione. Ho, attraverso questo periodo di mia attività parlamentare, evitato tutte le occasioni donde potesse risultare diminuito il prestigio di questa Assemblea, nel senso che non ho raccolto le provocazioni allorchè sono state espresse opinioni contrastanti con il mio modo di vedere. Ho sempre cercato di evitare di turbare la serenità del Senato ed il suo alto prestigio.

Io ieri intendevo dire che un ordine del giorno votato da un ramo del Parlamento, specialmente in occasione di esame di bilancio, non deve necessariamente e indispensabilmente essere sottoposto all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, perchè quell'ordine del giorno esprimeva la volontà del Paese. E, nel caso concreto, avendo la Camera dei deputati espresso la volontà del Paese attraverso un ordine del giorno di pacificazione degli animi, il Senato poteva, sì, votare un ordine del giorno in contrasto con quello accettato dalla Camera dei deputati, ma non doveva necessariamente votare un altro ordine del giorno adesivo per l'applicazione dell'amnistia.

L'ordine del giorno del senatore Gava non contrastava col voto espresso dalla Camera dei deputati, quando si prevedeva una estensione più larga della grazia e della liberazione condizionale; sono istituti questi non incompatibili con l'amnistia. La grazia e la liberazione condizionale si riferiscono a tutti i reati, facoltativamente, mentre l'amnistia ai reati per i quali è consentita ed obbligatoriamente.

PRESIDENTE. Onorevole Franza, non entri nel merito.

FRANZA. Ecco perchè ritenevo, onorevole Presidente, che l'ordine del giorno Gava non fosse in contrasto con il voto espresso dall'altra Assemblea per cui la mia frase, già risultante chiara dal contesto della mia dichiarazione di voto, non poteva assurgere a tale rilievo da imporre al Presidente di richiamare chi in quel momento dava giustificazione del suo pensiero. Io ho dovuto subire il richiamo, ma sono grato all'onorevole Presidente Alberti in quanto egli ha voluto personalmente, e con molta amabilità, chiarire il suo punto di vista. Desideravo però che l'Assemblea venisse a conoscenza completa dell'intenzione che ispirò quella mia frase per lo che soltanto ho ritenuto di chiedere la parola.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori:

Angelini Nicola per giorni uno, Buizza per giorni due, Panetti per giorni otto, Romano Domenico per giorni quindici, Tartufoli per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 » (664).

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 » (665).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri: « Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali » (582) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lucifredi ed altri: « Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Primo iscritto a parlare è il senatore Bisori. Ne ha facoltà.

BISORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi; in tutte le discussioni che accompagnarono la legge Bergmann ed hanno poi accompagnato il disegno di legge Lucifredi non è stato, secondo me, tenuto abbastanza presente un elemento semplicissimo, istituzionale eppure risolutivo: la distinzione fra termini perentori e termini non perentori.

I profani – chiedo scusa ai giuristi di questa digressione – credono che ogni volta che la legge fissa un termine, quel termine vada inderogabilmente rispettato. Non è così.

A volte la legge vuole che sia così, e lo dice: accorda, per esempio, una determinata facoltà purchè sia esercitata entro un dato termine a pena di decadenza: scaduto il termine, lafacoltà vien meno.

A volte la legge nulla dice; ma si desume dal suo insieme che un dato termine è perentorio.

A volte invece la legge non stabilisce nè esplicitamente nè implicitamente che un dato termine sia perentorio: non lo stabilisce, spesso, perchè addirittura non può, per ragioni meccaniche, stabilirlo. Il termine, per esempio, è voluto dal legislatore per accelerare l'adempimento di norme dettate nell'interesse pubblico: il legislatore non può stabilire che, decorso quel termine, gli adempimenti non abbian più luogo: questo contraddirebbe al fondamentale interesse pubblico per cui le norme son dettate. Vale invece, a estrema tutela di quell'interesse, il principio « meglio tardi che mai »: il ritardo, tutt'al più, potrà dar luogo a sanzioni, quando le sanzioni sien dalla legge stabilite; ma non darà mai luogo all'impossibilità di un adempimento tardivo. Avviene così che il termine, spesso, non sia perentorio.

Mi spiego con qualche esempio.

Il cittadino deve denunziare entro un certo termine la sua nuova residenza all'anagrafe; ma se egli non presenta la denunzia in quel certo termine, non ne consegue che non possa più presentarla: la denunzia può esser presentata anche oltre il termine; è bene che sia presentata anche oltre il termine; è interesse pubblico che sia presentata anche oltre il termine: il ritardo, se mai, darà luogo a sanzioni.

Lo stesso avviene per molte denunzie tributarie: lo stesso avviene per tutti i controricorsi amministrativi e per tutti i controricorsi alle giurisdizioni amministrative: le leggi stabiliscono dei termini che, a chi legge per la prima volta quelle leggi, sembran categorici; eppure, per ragioni che non starò a spiegarvi, quei termini non sono perentori e non vengono mai osservati da nessuno: e la stessa Avvocatura dello Stato non li osserva mai, sistematicamente.

Lo stesso avviene nel diritto pubblico ogni qual volta una legge assegna . . .

LUSSU. E la querela ?

BISORI. Per la querela c'è una facoltà. E la querela si riferisce ad interessi privati, non

ad adempimenti previsti nell'interesse pubblico.

Lo stesso, dicevo, avviene nel diritto pubblico ogni qualvolta una legge, per esempio, assegna un termine all'Amministrazione per emanare un decreto, un regolamento necessario per l'attuazione della legge stessa. Questo termine è *ad properandum*, come dicevano gli antichi: per sollecitare; ma, anche scaduto quel termine, il decreto, il regolamento posson venire emanati.

Ricordo che, qualche mese fa, approvammo una legge sul turismo alberghiero. C'era scritto, fra l'altro, che entro novanta giorni un Ministero doveva, con suo decreto, elencare certe banche che potevan compiere certe operazioni. Forse, se quel termine fosse scaduto senza che il Ministero avesse fatto l'elenco, non avrebbe più potuto farlo dipoi? Ma neanche per sogno. Se così fosse stato, la legge sarebbe stata esposta a restare inoperante pel semplice mancatoadempimento di un dettaglio da parte di un organo esecutivo. Il termine, invece, anche in quel caso era dettato per spronare il Ministero a far presto; ma non era perentorio: non lo dichiarava perentorio la legge; e non permetteva il buon senso che perentorio fosse considerato per implicito, sì che la legge naufragasse se il Ministero non forniva tempestivamente l'elenco delle banche.

Alla luce di questa distinzione fra termini perentori e termini non perentori vengo ad esaminare la disposizione transitoria VIII della Costituzione.

Comincio col rilevare che non solo in quella ma anche in altre disposizioni transitorie della Costituzione sono fissati dei termini.

La norma VI stabilisce: «entro cinque anni «dall'entrata in vigore della Costituzione si «procede alla revisione degli organi speciali «di giurisdizione attualmente esistenti» ecc.

E poi prosegue: «Entro un anno si provvede «con legge al riordinamento del Tribunale su«premo militare in relazione all'articolo 111».

La norma IX stabilisce: «La Repubblica «entro tre anni dalla entrata in vigore della «Costituzione adegua le sue leggi alle esigenze «delle autonomie locali e alla competenza legi«slativa attribuita alle Regioni».

Questi termini sono tutti, evidentemente, non perentori.

Chi potrebbe pensare che, scaduto un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, il legislatore non possa più riordinare il Tribunale supremo militare per metterlo in regola con l'articolo 111 della Costituzione?

O che, scaduti tre anni, il legislatore non possa più adeguare le leggi della Repubblica alle autonomie locali volute dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione?

Oppure che, scaduti cinque anni, il legislatore non possa più riformare le giurisdizioni speciali, per applicare gli articoli 102 e seguenti della Costituzione?

No: il legislatore ordinario potrà sempre fare tutto questo, anche fuori dei termini previsti dalle norme transitorie.

Riprova. Pende tuttora, da circa un anno, davanti alla quinta Commissione permanente della Camera dei deputati, un disegno di legge per il riordinamento del Tribunale supremo militare. E nessuno si straccia le vesti perchè quel disegno di legge non è stato approvato dai due rami del Parlamento entro il termine stabilito dalla disposizione transitoria VI della Costituzione, quasi che quel termine fosse perentorio: perentorio quel termine non era.

La verità è che la Costituzione, con le sue disposizioni che – per distinguerle dalle transitorie - chiamerò permanenti, vuole e necessariamente importa che prima o poi vengano riformati il Tribunale militare, le giurisdizioni speciali, le leggi attinenti alle autonomie locali. Se poi le norme transitorie stabiliscono termini per queste riforme, non li stabiliscono certo a pena di decadenza, sì che, una volta decorsi quei termini le riforme non si possan più compiere e la Costituzione, nelle relative sue parti permanenti, non sia più eseguibile. Questo sarebbe un carachiri che la Costituzione non ha voluto e non può aver voluto. La verità è che le norme transitorie stabilirono anche questi termini *ad properandum*, cioè per sollecitare adempimenti che, prima o poi, dovevano necessariamente avvenire secondo le norme permanenti, e non li stabilirono con carattere perentorio.

Lo stesso è della disposizione transitoria VIII: «Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi «elettivi delle Amministrazioni provinciali sono «indette entro un anno dall'entrata in vigore

« della Costituzione ». E se l'anno fosse decorso senza che le elezioni fossero state indette ? Non si sarebbero più potute indire ? Gli organi regionali non si sarebbero più potuti costituire ? Sarebbe assurdo pensarlo . Il termine non era perentorio. Il valore della disposizione VIII era, in conseguenza, non quello di una norma veramente cogente, ma di una norma, diciamolo francamente, a funzionalità limitata e ben scarsa.

Questo essendo il senso ed il valore della disposizione VIII, passo ad una seconda questione.

Quel comando, sia pur debolissimo, che la disposizione VIII conteneva a chi era rivolto ? Chi era il destinatario del precetto che le elezioni regionali dovessero indirsi entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ?

Prima di tutto bisogna intendersi sul termine « indire ».

Inutile rivangare (se ne parlò già a lungo in altra occasione) su quello che vollero dire, o immaginarono dire, i costituenti con la parola « indire ». Inutile perchè le leggi, una volta formate, hanno (com'è risaputo) una loro individualità obiettiva che è autonoma dalla volontà del legislatore. Quando il legislatore crede di creare un certo meccanismo ma, senza accorgersene, ne crea un altro, la norma vale per quello che obiettivamente significa: il meccanismo è quello che è. In questo senso sono i principi generali del diritto: e alla interpretazione, ai lavori preparatori si ricorre solo quando la norma è oscura e il meccanismo incerto.

In concreto il termine « indire » è chiarissimo: non vuol dire effettuare ma annunziare, intimare. Qualunque vocabolario lo dice. E il senatore Tonello, con la sua solita arguzia, notò nello scorso dicembre che anche il Papa aveva indetto allora l'Anno Santo, il che significava che aveva annunziato, ad un anno di distanza, che il 1950 sarebbe stato Anno Santo. Il Vicepresidente del Consiglio onorevole Piccioni notò poi con grande acutezza, pure nello scorso dicembre, che quando la Costituzione vuol significare non l'annunzio ma l'effettuazione delle elezioni usa non l'espressione « indire » ma l'espressione « aver luogo »: l'articolo 61 dice infatti: « Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti ».

Non c'è dubbio, dunque, che « indire » significava « annunziare ».

Stabilito questo, a chi era diretto il debolissimo comando della disposizione transitoria VIII, la quale voleva che le elezioni regionali fossero annunziate entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ? a chi spettava annunziarle, « indirle » ?

Il destinatario di quel precetto, onorevoli colleghi, non esisteva quando la disposizione VIII fu dettata. E nemmeno esisteva quando il termine di un anno, che la disposizione VIII stabiliva, stava per scadere: non esisteva quando si iniziò il dicembre 1948.

L'opposizione diceva: indire le elezioni spetta al Governo: si tratta di materia appartenente al potere esecutivo.

Adagio. Sull'indire elezioni esistono nella Costituzione tre norme.

L'articolo 86 stabilisce: « In caso di impe« dimento permanente o di morte o di dimis« sioni del Presidente della Repubblica il Pre« sidente della Camera dei deputati indice la « elezione del nuovo Presidente, ecc. ». Non è il Governo, non è il potere esecutivo che indice queste elezioni.

L'articolo 87, per le elezioni delle due Camere, stabilisce: « Il Presidente della Repubblica in« dice le elezione delle nuove Camere ». Il Presidente della Repubblica – non occorre dirlo – non è certo un organo del potere esecutivo, non è certo il Governo: Governo è quel complesso di organi che come tale è contemplato dall'articolo 92 della Costituzione.

L'articolo 126, poi, della Costituzione dice che, quando un Consiglio regionale sia sciolto, « è nominata una Commissione . . . che indice le elezioni » del nuovo Consiglio. Neanche questa volta, dunque, l'indire le elezioni è attribuito al Governo.

Nessuna norma, concludendo, esisteva, quando la Costituzione entrò in vigore, che stabilisse che organo competente a indire le elezioni fosse questo o quello: il Presidente della Repubblica, per esempio; oppure, se vogliamo stare nell'ambito del potere esecutivo, il Presidente del Consiglio; o il Ministro dell'interno; o il Ministro dell'interno di concerto con altri Ministri; e così via.

Ne conseguiva che, non sussistendo un destinatario identificato del comando contenuto nella disposizione VIII, non solo il termine

fissato in quel comando non era perentorio, come ho dimostrato prima; ma addirittura quel termine non era operante, non poteva avere esecuzione, se tempestivamente il destinatario del comando non veniva identificato attraverso una legge.

Non basta ancora: c'è una terza questione. Non solo mancava il destinatario del comando; ma mancava anche la materia occorrente per una possibile seria effettuazione delle elezioni regionali: perchè l'articolo 122 della Costituzione – che meritava rispetto certo non meno che la disposizione transitoria VIII e che aveva un valore sostanziale certamente inderogabile – prescriveva: «Il sistema di ele«zione, il numero e i casi di ineleggibilità «e di incompatibilità dei consiglieri regionali «sono stabiliti con legge della Repubblica»: e la legge della Repubblica ancora non c'era al dicembre del 1948. Come si potevano effettuare le elezioni regionali senza sapere se queste elezioni sarebbero state di primo o secondo grado? quanti sarebbero stati i Consiglieri? chi sarebbe stato incompatibile, chi ineleggibile? Non si poteva certo, per amore della disposizione transitoria VIII, sacrificare la disposizione permanente dell'articolo 122 della Costituzione, calpestare la logica ed effettuare le elezioni senza che esistesse una legge che le regolasse.

C'è ancora dell'altro. Nella Costituzione, oltre l'articolo 122 c'è l'articolo 119: «Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme «e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica». C'è l'articolo 125: «Il controllo di legittimità «sugli atti amministrativi della Regione è eser«citato, in forma decentrata, da un organo «dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da «leggi della Repubblica». Non si potevano certo effettuare le elezioni e nominare i Consigli regionali prima che le Regioni fossero legalmente in grado di assumere un solo impiegato mediante un atto amministrativo soggetto ai controlli di legittimità stabiliti, secondo l'articolo 125 della Costituzione, da leggi della Repubblica che ancora non c'erano; prima che le Regioni fossero in grado di pagare quegli impiegati con la loro finanza regolata, secondo l'articolo 119 della Costituzione, da leggi della Repubblica che ancora non c'erano.

A chi spettava, onorevoli colleghi, emanare una legge che identificasse l'organo che doveva indire le elezioni? A chi spettava emanare la legge elettorale voluta dall'articolo 122, la legge sui controlli voluta dall'articolo 125, la legge sulla finanza voluta dall'articolo 119, le quali occorrevano affinchè le elezioni regionali si potessero, ad un certo momento, veramente effettuare?

Spettava ovviamente al potere legislativo, al Parlamento.

Si dirà che l'iniziativa di quelle leggi doveva prenderla il Governo. Ma potevano prenderla anche i parlamentari: e tanti e mai tanti furono i casi in cui, dall'apertura delle due Camere al dicembre 1948, i parlamentari usarono del loro potere di iniziativa, su materie le più disparate, per leggi anche complesse, che – se sulle regioni nessuno sentì il bisogno di presentare un disegno di legge – è proprio il caso di dire: «chi è senza peccato scagli la prima pietra».

Ma poi: se pure il Governo avesse presentato con la sollecitudine più spinta, e cioè appena le Camere iniziarono il lavoro propriamente legislativo, nel luglio 1948, i disegni di legge occorrenti per le Regioni, non credo che il Parlamento avrebbe potuto condurre in porto quei disegni per il dicembre 1948.

Giudichiamo spassionatamente, *ex post*: quei disegni, poi, il Governo li presentò il 6 dicembre 1948, alla Camera. Da allora ad oggi ben dieci mesi sono trascorsi: e quei disegni sono ancora davanti alla prima Commissione della Camera, che su di essi deve semplicemente riferire. E da nessuna parte della Camera o della Commissione, da nessun settore, sono state mai, durante i lavori della Commissione (a quanto mi risulta), sollevate censure sulla lentezza dei lavori o presentate positive proposte per accelerarli. Come dunque si può credere che, anche se il Governo avesse presentato nel luglio 1948 quei disegni di legge, sarebbero già divenuti legge nel dicembre 1948 ed avrebbero costituite le leggi volute degli articoli 119, 122, 125 della Costituzione perchè potesse essere applicata la disposizione transitoria VIII?

Riepilogando: nel dicembre 1948 la disposizione VIII, che con tenuissimo comando stabiliva un termine non perentorio, non aveva ancora trovato nè il suo destinatario, nè i presupposti occorrenti perchè alla indizione da essa voluta seguisse la effettiva attuazione delle elezioni regionali.

Di chi la colpa ? Siamo sinceri. Non diamo al Governo colpe che il Governo non ha. Io non voglio neanche dire che la colpa è di tutti; io preferisco dire, per amor di verità, che la colpa è di nessuno, perchè la mole di lavoro incombente sia sul Governo sia sul Parlamento impedì materialmente nel 1948, come ha impedito anche dipoi, una seria diligente redazione delle leggi occorrenti secondo la Costituzione perchè le elezioni si potessero davvero fare e le Regioni potessero cominciare a funzionare.

Stavano così le cose e si era ormai vicini al 31 dicembre 1948, scadenza del termine previsto dalla disposizione transitoria VIII, quando l'onorevole senatore Bergmann – antico, fervente, tenace regionalista, oltre che fine giurista – propose una legge: una legge ispirata dalla volontà di rispettare, anche nella lettera, la disposizione transitoria VIII; di fare (starei per dire) non solo il possibile ma anche l'impossibile per rispettarla nonostante l'ineseguibilità che essa pel momento presentava; una legge ispirata dalla volontà di obbedire – almeno in via ipotetica, e quasi anticipando i tempi – alla disposizione VIII; una legge intesa a indire le elezioni regionali per una data in cui fosse sperabile che, varate le leggi occorrenti, quelle elezioni potessero seriamente aver luogo.

È inutile rievocare le vicende della legge Bergmann: il suo testo definitivo sostanzialmente stabilì che le elezioni regionali avrebbero avuto luogo il 30 ottobre 1949, se non fossero avvenute in precedenza; e che, in precedenza, competente a indirle era il Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Così il potere legislativo – entro il 31 dicembre 1948, come voleva la disposizione transitoria VIII – indisse esso stesso le elezioni regionali per il 30 ottobre 1949, oppure per quella data anteriore che sarebbe stata fissata da un organo che designò. In questo modo – benchè il termine della disposizione VIII fosse non perentorio, privo di destinatario ed inoperante – il potere legislativo, per estremo rispetto, anche formale, verso la Costituzione, trovò il modo di osservare quel termine.

Di osservarlo però, notisi bene, lanciando un'ipotesi verso l'avvenire: l'ipotesi che – con anticipo congruo rispetto al 30 ottobre 1949, giorno in cui dovevano effettuarsi le elezioni regionali – fossero entrate in vigore le leggi secondo cui quelle elezioni avrebbero dovuto effettuarsi e le Regioni avrebbero potuto cominciare a funzionare.

L'ipotesi non si è verificata.

Colpa di chi ? Non certo del Governo che, questa volta, null'altro aveva ormai da fare, dopo aver presentato i disegni di legge sulle Regioni fin dal dicembre 1948. Non certo colpa del Senato, a cui quei disegni di legge non sono ancora pervenuti. Quanto alla Camera, poi, lungi da me il pensiero di imputarle qui una colpa perchè non ha ancora esaminati quei disegni di legge: mi guardo bene dal discutere qui sul modo in cui l'altro ramo del Parlamento svolge i suoi lavori.

Indipendentemente da colpe, dunque, abbiamo davanti a noi il fatto che le elezioni regionali – indette, come furono indette (con scrupolo perfino eccessivo) dalla legge Bergmann per il 30 ottobre 1949 – non si possono effettuare per mancanza delle leggi che dovrebbero regolare sia le elezioni, sia le Regioni.

Che fare ? La Camera dei deputati ci manda un disegno di legge secondo il quale, in sostanza, il termine del 30 ottobre 1949, stabilito dalla legge Bergmann, è prorogato al 31 dicembre 1950. Questo, s'intende, sempre nel presupposto che prima di allora siano pronte le leggi occorrenti perchè le elezioni si possano fare e le Regioni possano cominciare a funzionare.

Intorno a questo disegno di legge noi abbiamo una relazione di maggioranza, magistralmente stesa dal collega Bergmann, ed una relazione di minoranza stesa, con la consueta abilità, dal collega Rizzo.

La relazione del collega Bergmann propone l'approvazione del disegno di legge, ritenendo necessario prorogare il termine del 30 ottobre prima che scada, visto che assolutamente quel termine non può essere osservato.

La relazione di minoranza lascerebbe, invece, scadere quel termine senza prorogarlo. Essa dice che questo disegno di legge è incostituzionale: la disposizione transitoria VIII, afferma, « ha esaurito il suo ciclo di vita il 31 dicembre 1948 » e non si può, oltre quella data, spostare il giorno delle elezioni quale fu stabilito, entro quella data, dalla legge Bergmann.

Propone quindi che il disegno di legge non sia approvato.

Io faccio una semplice osservazione. Non è che noi possiamo scegliere oggi fra l'effettuare le elezioni il 30 ottobre, come stabilisce la legge Bergmann, e il rimandarle. Nessun dilemma su questo punto è possibile. Effettuare le elezioni per il 30 ottobre è assolutamente impossibile, rimandarle è assolutamente necessario mancando le leggi che sarebbero occorse perchè si potessero effettuare il 30 ottobre le elezioni e mettere in moto le Regioni. La via che abbiamo avanti a noi è una sola: non effettuare le elezioni. Nessuno dunque può assumer veste di difensore di una soluzione costituzionale (posto che si potesse parlare di costituzionalità) piuttosto che di una soluzione incostituzionale. Lo sbocco per la situazione di oggi è incontestabilmente unico: le elezioni il 30 ottobre non si posson fare.

Di fronte a questa impossibilità come regolarci? Dobbiamo, come propone la relazione Rizzo, lasciar decorrere la data stabilita dalla legge Bergmann senza cambiarla? oppure possiamo e dobbiamo cambiarla come propongono il disegno di legge Lucifredi e la relazione di maggioranza? Questo è il dilemma, il solo dilemma. che abbiamo davanti a noi.

Io sono risolutamente per la seconda soluzione.

Ritengo (lo premetto) che nessuna conseguenza grave si avrebbe, nè di natura giuridica nè di altra natura, anche se la legge Bergmann restasse immutata. Ogni termine, per venire osservato, presuppone la possibilità della sua osservanza. Questa possibilità per la legge Bergmann manca. E, se il 30 ottobre decorresse pur restando immutata questa legge, verrebbero poi altre leggi (quelle ora pendenti dinanzi alla Camera) che abrogherebbero la legge Bergmann, o esplicitamente, o implicitamente dettando norme con essa incompatibili.

Ma, da ora ad allora, rimarrebbe in vigore, inosservata, la legge Bergmann. Al 30 ottobre sarebbe in vigore, immutata, quella legge che dispone specificamente per quel giorno le elezioni: e quel giorno le elezioni non verrebbero in fatto attuate.

Ora è mai possibile che il legislatore lasci in piedi una legge la quale fissa per un dato giorno una certa operazione, quando in precedenza il legislatore sa benissimo che quel giorno quella operazione non si potrà effettuare? Il legislatore, mi pare, mancherebbe di rispetto a sè stesso ed alla legge in genere se facesse questo. Quando ciò che il legislatore ha comandato per un dato giorno non si può attuare ed il legislatore lo sa in precedenza, egli deve, per il prestigio suo e della legge, differire tempestivamente ad altra data l'operazione che egli comanda. Questa, mi pare, è buona regola legislativa e logica. Perciò noi dobbiamo, prima che il 30 ottobre giunga, differire ad altra data le elezioni che la legge Bergmann aveva stabilito pel 30 ottobre. Altrimenti lasceremmo quasi uno sdrucio nella nostra legislazione: questa infatti fino ad un certo punto corre dritta verso la data del 30 ottobre; poi, dopo decorsa vanamente quella data, rimarrebbe inattuata, muta e quasi paralizzata; riprenderebbe poi il suo corso quando venissero altre leggi.

Ecco, onorevoli colleghi, la questione – la sola questione – che abbiamo davanti a noi: che è una piccola questione di tecnica legislativa, non una grossa questione politica: a meno che si voglia fare dell'antiparlamentarismo e lasciare immutata la legge Bergmann, nonostante la sua ineseguibilità, unicamente a dispetto ed a ludibrio del sistema parlamentare, per far risultare che uno dei due rami del Parlamento non ha condotto tempestivamente in porto le leggi che occorrevano perchè la legge Bergmann fosse eseguibile.

Dicono gli oppositori: la data del 30 ottobre non può ormai venir prorogata: la data delle elezioni andava fissata, secondo la disposizione transitoria VIII entro il 31 dicembre 1948. Fu allora (malamente, dicon sempre gli oppositori) fissata per il 30 ottobre 1949. Oggi saremmo fuori termine per cambiarla: violeremmo, se la cambiassimo, la disposizione transitoria VIII, che è norma costituzionale.

Non è così, a mio avviso.

È, secondo me, assolutamente indifferente accertare se la disposizione transitoria VIII avesse carattere costituzionale oppur no purchè – sia che essa fosse costituzionale sia che non lo fosse – il termine da essa posto non era perentorio, come ho dimostrato prima. Questo è il punto essenziale del ragionamento che,

secondo me, va fatto. Posto che il termine non era perentorio, il legislatore ordinario – anche se la disposizione transitoria VIII fosse stata costituzionale – restava legato, pur dopo che fosse scaduto il termine in essa indicato, ad eseguire la Costituzione in tutte le sue parti permanenti concernenti la Regione: e quindi a far indire ed effettuare le elezioni regionali appena queste fossero possibili, anche fuori del termine stabilito dalla norma transitoria VIII. Dunque – anche dato e non concesso che quella norma fosse costituzionale – era perfettamente concepibile, data la non perentorietà del termine, che ad un certo punto una legge ordinaria, anche oltre il termine, regolasse la indizione e l'effettuazione delle elezioni regionali. Questa legge non avrebbe avuto nulla di incostituzionale; anzi sarebbe stata diretta a far rispettare la Costituzione nelle sue parti sostanziali.

Contro la Costituzione, se mai, sarebbe stato il fatto che le elezioni non fossero state indette entro il termine previsto dalla disposizione VIII; o (salvo altre questioni) che non fossero state poi effettuate alla data indicata nell'indizione; ma non certo la legge intesa, dopo quel termine, ad indire o effettuare tuttavia le elezioni per attuare la Costituzione nelle sue norme permanenti riguardanti le Regioni.

Nella norma VIII, in altre parole, che stabilì un termine per l'indizione delle elezioni, quello che è rilevante non è la natura della norma, ma è la natura del termine. Questa, secondo me, è la retta impostazione della questione.

Ma poi, se vogliamo, possiamo fare ancora un passo avanti. E, se proprio teniamo ad accertare la natura della norma VIII, possiamo, dalla natura del termine – che è il punto di partenza, inevitabile e incrollabile, per ogni considerazione – risalire a considerare la natura della norma: vedremo allora che la disposizione VIII non è costituzionale.

Lo stesso onorevole Rizzo ha dovuto nella sua relazione riconoscere che «il carattere costituzionale della norma in genere è in funzione «degli effetti che da essa conseguono». Proprio così, egregio collega Rizzo. Quando una norma porta degli effetti che delineano la materia costituzionale in un modo piuttosto che in un altro, allora la norma è costituzionale. Ma – quando la norma VIII stabilisce in via transitoria un termine che non è perentorio, perchè ad esso non è condizionata l'attuazione delle Regioni, perchè cioè le Regioni delineate nelle norme permanenti della Costituzione dovrebbero esser messe in moto anche fuori del termine – allora la norma non è costituzionale: gli «effetti che da essa conseguono», per adoprar la formula del senatore Rizzo, sono talmente nulli rispetto alla materia costituzionale che la norma non può considerarsi costituzionale.

Sapete quando una norma – anche transitoria, anche prefiggente un termine – è costituzionale? Quando a quella norma e all'osservanza del termine che prefigge è collegato, e addirittura condizionato, lo spostarsi o meno di un lineamento attribuito dalla Costituzione alla struttura della Repubblica.

Prendiamo la disposizione transitoria XI: «Fino a cinque anni dall'entrata in vigore «della Costituzione si possono, con leggi costi«tuzionali, formare altre Regioni, a modifi«cazione dell'elenco di cui all'articolo 131, «anche senza il concorso delle condizioni ri«chieste dal primo comma dell'articolo 132» ecc.

Qui sì che il termine è perentorio. La Costituzione fissa nell'articolo 131 un elenco di Regioni; nell'articolo 132 stabilisce che per modificare quell'elenco occorre non solo una legge costituzionale, ma anche il concorso di certe condizioni. Poi, nella disposizione XI, stabilisce che – fino a un dato termine, evidentemente non superabile – si può, con leggi costituzionali, modificare l'elenco anche se non c'è il concorso delle condizioni richieste dall'articolo 132.

Qui sì che la norma è costituzionale, in funzione dei suoi effetti, come dice il senatore Rizzo. Infatti all'osservanza di questa norma è condizionata l'elencazione delle Regioni disposta dalla Costituzione: quell'elencazione resta ferma se non si svolge tempestivamente la procedura eccezionale consentita dalla norma XI; va invece modificata se quella procedura tempestivamente si svolge.

La disposizione XI insomma crea un bivio, una contropposizione: una struttura costituzionale, e cioè l'elencazione delle Regioni, si atteggia in un modo anzichè in un altro se-

condo che entro un dato termine, indubbiamente perentorio, intervengano o no determinate leggi. Una tal disposizione è certamente costituzionale.

Del tutto diversa è invece la situazione nel caso della disposizione VIII. In tema di autonomie regionali e di ordinamento regionale non c'è nessun bivio. Le autonomie regionali, l'ordinamento regionale son disposti dalla Costituzione immutabilmente: una sola è la via che la Costituzione traccia: ed il termine fissato dalla disposizione VIII per l'indizione delle prime elezioni regionali segna semplicemente un traguardo su quella unica via. Quindi il termine non è perentorio. Quindi la norma non è costituzionale.

Onorevoli colleghi: possiamo votare con assoluta tranquillità il disegno di legge che ci vien proposto. Quel disegno di legge non viola la Costituzione. Mira invece ad attuarla: ad attuarla appena sarà possibile. Mira a tenere accesa una procedura che si iniziò con la disposizione VIII e che proseguì con la legge Bergmann. Quel disegno di legge, onorevoli colleghi, vuol segnare, e spera segnare, l'ultima tappa di quella procedura. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho udito con attenzione la lunga e minuziosa esposizione con cui il collega Bisori ha tentato — inefficacemente nei nostri confronti e superfluamente nei confronti dei banchi governativi — di dimostrare che la legge che ci è stata presentata è tale da non prestare il fianco ad obiezioni; e che, pertanto non deve essere respinta, anche se essa è una superflua sanatoria ad una grave lesione già apportata ai princìpi della Costituzione.

Ma non lo seguirò nella sua minutissima esposizione, abbondantemente suffragata da briciole dottrinarie e da minuzie giuridiche, che, in questa sede, non avrebbero dovuto esserci portate. Perchè ella si è dimenticato, onorevole Bisori, di un fatto semplice: che la Costituzione non può essere messa sul piano delle leggi ordinarie; e che, perciò, nell'interpretare un comandamento costituzionale, vano ed irrispettoso è il voler richiamarsi a tutti quegli argomenti più o meno validi — ma mettiamo pure i più validi — con cui si usa interpretare non dirò una piccola legge, perchè tutte le leggi sono grandi, ma una legge che si diriga alle piccole cose della vita quotidiana dei cittadini.

Gli italiani si sono assai poco nutriti nel passato di un nutrimento così solido, sostanziale e severo qual è una Costituzione, perchè essi non hanno mai avuto Costituzione. Lo Statuto Albertino non lo era o quanto meno non era — e giustamente — sentito come tale. E di questa Costituzione, che il popolo italiano si è data, molti non hanno ancora neanche sfiorato il profumo ed il sapore. Ed è per questo che se ne può parlare così, in forma inadeguata, come io stesso, d'altra parte, sovente faccio, non essendomi ancora completamente formato l'animo alla materia.

Onorevole Bisori, non posso non definire — mi perdoni — una barzelletta quella sua affannosa ricerca se esistesse o meno un destinatario della VIII norma transitoria che ella ha dapprima qualificata tenue e poi tenuissima.

Ma che domanda è mai questa? I deputati dell'Assemblea costituente erano dunque dei giocherelli, gente priva di senso comune, se hanno redatto norme cui non seppero dare soggetto; e il cui soggetto, se il ragionamento dell'onorevole Bisori è fondato, manca ancora oggi. Tutto ciò che oggi esiste, esisteva infatti già al tempo in cui la Costituzione veniva elaborata e venne promulgata: c'erano il Presidente della Repubblica, un Governo repubblicano, un Parlamento; e questi erano e sono i soggetti che dànno forma e struttura allo Stato repubblicano e gli permettono di adempiere le sue funzioni.

Nel momento in cui l'Assemblea costituente ha votato la VIII norma transitoria, c'era la materia attuale per la decisione e c'erano i destinatari legittimi della disposizione. Ma sono questi che hanno ritenuto opportuno di sottrarsi al comando in lei contenuto. Ma l'onorevole Bisori ha aggiunto che d'altra parte non si sono ancora fatte le leggi che potranno permettere alle Regioni di formarsi, di funzionare, di vivere. È vero, questa è la desolata realtà di fronte alla quale ci troviamo. Di chi la colpa? Ci deve sempre essere chi risponde del male; ed è assai strano che ci si dica che la colpa è di nessuno. Si vuol forse dire che

vi è invece un merito e che questo merito è di tutti? Noi lo rifiutiamo questo merito, perchè sappiamo di non avere, noi, fatto alcunchè per impedire che la Costituzione venisse applicata, in questo suo titolo come in tutti gli altri. E se voi volete definire merito ciò che in realtà è colpa, fatelo pure. Voi avete dunque questo merito. Ma il popolo tradurrà naturalmente così: che voi avete questa colpa!

In realtà non volevo prendere la parola in questa discussione, perchè — mi si perdoni la espressione forse non parlamentare — essa mi pare una commedia: il secondo atto di quella commedia che ha avuto il suo inizio il giorno in cui ci è stata presentata la legge Bergmann di cui l'attuale non è che il necessario prolungamento. Noi avremmo desiderato assistere a questo secondo atto senza intervenire, o, se mai, intervenendo solo come interveniva il coro nelle commedie antiche, a commentare.

Questo mio breve intervento vuole dunque essere un commento. In quanto alla legge presentata dall'onorevole Lucifredi, la vostra legge, votatela e applicatela, se mai l'applicherete. Non avete applicato la legge Bergmann; credo di poter essere facile profeta, dicendo che non applicherete nemmeno la legge Lucifredi. E tra un anno l'onorevole Bisori, o chi per lui, verrà nuovamente a tentare di dimostrarci che neanche la legge Lucifredi aveva un carattere imperativo. E avrà ragione, perchè una legge ordinaria può essere sempre strappata quando appena la maggioranza parlamentare vi abbia interesse.

Ho detto poc'anzi che questa nostra commedia è al suo secondo atto. Il primo si era svolto nel dicembre del 1948. È trascorso da allora molto tempo; un critico potrebbe osservare che, nelle commedie parlamentari, non si osservano nemmeno i classici canoni del teatro: l'unità di tempo e l'unità di luogo. In realtà l'unità di luogo è osservata, e il luogo è questo: la nostra Aula. Ma l'unità di tempo no; ed anzi questi atti successivi della commedia mirano appunto, nel vostro piano, a distruggere il tempo stesso, che ha spesso un valore decisivo nella vita ordinata di uno Stato costituzionalmente organizzato.

Ma quale canone osserva mai questo Governo? Onorevole Vice Presidente del Consiglio, è con un senso di attonita preoccupazione, direi di sgomento, che vedo presentare la relazione di maggioranza proprio dall'autore, anzi dal padre di quell'altra legge che con questa si uccide: dall'onorevole Bergmann. Se si sovvertono dunque, nella nostra commedia, i canoni dell'unità di tempo e forse di luogo, il canone dell'unità dei personaggi è pienamente osservato. Vi era nel primo atto l'onorevole Bergmann, e questi è adesso nel secondo. Allora egli era il padre, ora è solo la nutrice ma egli spera certamente di allevare il suo pupillo meglio di quanto non sia riuscito a tirare su il figlio suo.

Onorevoli colleghi, si può prevedere un terzo atto della commedia? L'ho detto: questa legge non ci dà alcuna garanzia che le elezioni regionali saranno fatte davvero entro il 31 dicembre 1950. Si era data una garanzia iniziale a queste elezioni: quella costituzionale. Ed ora che l'avete distrutta pretendereste che qualcuno creda al valore di una garanzia offerta solo da una legge ordinaria? È caratteristico che alla Camera dei deputati la discussione fondamentale attorno a questo disegno di legge si sia svolta intorno al punto se esso dovesse o no avere carattere costituzionale. L'onorevole Bisori è tornato, sia pure in margine, sull'argomento. Io comprendo la preoccupazione della maggioranza della Commissione legislativa della Camera dei deputati, che ha chiesto di dare a questa legge il carattere costituzionale. Non per nulla tra coloro che hanno sostenuto questa tesi vi erano numerosi colleghi già deputati della Costituente. Ed essi si sentono vincolati a quanto hanno allora pensato e voluto. Onorevole Bisori, ce lo siamo sentito dire cento e cento volte. Sempre, quando si è voluto calpestare una legge, si è detto che la volontà del legislatore non ha peso nell'interpretarne le norme, ma che maggior peso ha la volontà di chi, non avendo concorso a redigere la legge, la applica. Io penso che noi siamo invece assai più estranei alla VIII norma di quanto non lo fossero i deputati della Assemblea costituente che la hanno votata. Comunque, cosa stava in fondo alla coscienza di quelli che hanno sostenuto questa tesi, alla loro coscienza che rimordeva? Vi era la convinzione del carattere costituzio-

nale della VIII norma transitoria. Ed io mi compiaccio che la maggioranza della Commissione legislativa, non certo formata dalla opposizione, riconosca ciò, sia pure implicitamente.

L'onorevole Bergmann è andato a spulciare le dichiarazioni di coloro che hanno sostenuto contraria tesi. Ma non basta che dieci persone dicano una cosa perchè questa diventi la verità! L'onorevole Bergmann nulla ha aggiunto di suo alle asserzioni altrui che ha raccolto. Ha forse evitato così che la coscienza gli possa poi rimordere; ma più che relatore nostro egli si è fatto così informatore di quanto si è detto alla Camera dei deputati.

Evidentemente la Commissione legislativa della Camera aveva avvertito che occorre rivestire questo disegno di legge di un abito costituzionale per impedire che ad esso avvenga quanto è avvenuto alla legge Bergmann, la quale — priva di quel riparo — si è dimostrata null'altro che pura manovra defatigatoria. Non so, onorevole Bergmann, se ella avesse consapevolezza di svolgere una simile azione — ma in realtà ella l'ha brillantemente assolta; e oggi la completa forse con una maggiore consapevolezza — facendosi sostenitore ed avallante di quella misura legislativa.

Ma l'onorevole Bergmann crede di cavarsela a questo proposito asserendo — ripeto le sue parole — che « questa disputa è superflua perchè nel caso attuale non si tratta di modificare la disposizione VIII, ma di modificare il termine stabilito con la legge 24 dicembre 1948, n. 1465 ». Scherziamo? Cosa era la sua legge dello scorso anno, onorevole Bergmann, se non un modo di applicazione — a criterio suo — della norma transitoria VIII della Costituzione? E se è così — e non può essere altrimenti — è chiaro che, calpestando la legge del dicembre 1948, si calpesta una seconda volta la norma transitoria VIII. E questa è l'unica ragione per cui dibattiamo la questione della costituzionalità o meno della legge Lucifredi.

Non per nulla anche l'onorevole Bisori vi si è soffermato. Precisiamola dunque la questione. Questa legge Lucifredi distrugge la legge Bergmann del dicembre 1948, ma questa a sua volta aveva distrutta l'VIII norma transitoria. Oggi noi dobbiamo quindi per l'appunto non solo sanare la verificatasi carenza della legge del dicembre 1948, ma anche quella dell'VIII norma transitoria, norma, lo ripeto, che dava una garanzia costituzionale alla creazione delle Regioni.

A questo proposito, onorevoli colleghi, — non per vantarmi di una saggezza personale ma per dimostrare quanto fosse facile prevedere l'accaduto — mi permetto di dare lettura di alcuni brani di una memoria che l'altro anno, nei giorni in cui si stava discutendo la legge Bergmann, mi sono autorizzato ad inviare al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica aveva ricevuto un gruppo di parlamentari recatosi da lui per esporre l'opinione che la legge Bergmann violasse gravemente la Costituzione. Il Presidente mi pregò allora di fargli pervenire sull'argomento una breve memoria. Non credo di tradire un segreto di Stato e di mancare di rispetto al Capo della Repubblica se ne leggo qui alcune righe: « Il passo che i gruppi parlamentari di opposizione hanno compiuto presso il Presidente della Repubblica è stato suggerito da una reale inquietudine sul possibile orientamento della politica governativa per ciò che si attiene alla osservanza piena della Costituzione, nella quale tutto è strettamente coordinato ed interdipendente, cosicchè la stessa garanzia delle libertà democratiche vi risulta condizionata dall'instaurazione di quella struttura specifica dello Stato che la Costituzione con originale innovazione ha approvato. Le Regioni non possono perciò considerarsi semplice strumento di decentramento burocratico della pubblica amministrazione. Esse, per unanime dichiarazione, sono state pensate come mezzo per una maggiore estrinsecazione delle facoltà creatrici e di perfezionamento dei cittadini, cioè delle loro facoltà innate e di quelle acquisite. Ecco perchè le esitazioni, le remore ed addirittura la espressa carenza del Governo nell'applicare integralmente, secondo l'intenzione dei costituenti, tutte le norme in merito alla Regione, sono state sentite come piene dei maggiori pericoli. La norma transitoria ottava della Costituzione, ove non si discetti astrattamente e sofisticamente sul significato letterale delle singole parole, impegna alla formazione degli Enti regionali, e cioè alla elezione dei Consigli

regionali, entro il 1948. Nessuno che non sia mosso da particolari interessi politici in contrario potrebbe contestarlo.

« Come è noto il Governo sostiene invece e fa sostenere la tesi che tale norma lo impegna soltanto a fissare entro il 1948 la data futura in cui le elezioni stesse dovranno aver luogo. Ma basta enunciare questa tesi per afferrarne l'assurdità. L'obbligo di fissare la data delle elezioni a se stante, non si vede come potrebbe garantire contro il pericolo avvertito che gli avversari dell'ente regione tentassero, approfittando di congiunture nuove, di impedirne la creazione col rinviare all'infinito l'atto elettorale necessario. Il semplice impegno di fissare la data delle elezioni prima del 31 dicembre 1948, libera restando la scelta della data stessa, non offriva infatti alcuna difesa contro la manovra dilatoria, perchè questa avrebbe potuto esprimersi nella stessa fissazione della data.

« Il Governo pensa, per esempio, di fare le elezioni entro l'ottobre del 1949; ma, se fosse valida l'interpretazione che dell'ottava norma transitoria il Governo ha dato, nulla impedirebbe di farle, salvo annuncio entro questo anno, nel 1950 ed oltre ancora.

« Ma in realtà il Governo era ben disposto per proprio conto a sottrarsi all'ottava norma transitoria dandole un qualunque significato od una qualunque interpretazione. Ce ne dà testimonianza il fatto che, nei vari progetti legislativi riguardanti la Regione da lui precipitosamente in questo scorcio di anno presentati al Parlamento, nessuna indicazione era contenuta che suonasse comunque indizione di elezione. E ci è voluta l'iniziativa parlamentare per rammemorare ai Ministri la norma. Però l'iniziativa Bergmann non sana tuttavia in alcun modo la carenza costituzionale del Governo, poichè essa non fa che avvallarne l'atteggiamento procrastinatore; di più, aggrava la situazione. Infatti con la norma ottava, il termine delle elezioni regionali era coperto dalla garanzia costituzionale, mentre con la legge Bergmann esso viene affidato ad una legge ordinaria. La norma ottava avrebbe richiesto per essere mutata la procedura prevista della revisione costituzionale; per mutare la legge Bergmann è sufficiente un'altra legge ordinaria.

« Tutto resta così abbandonato alla mutevole volontà governativa e a quella della maggioranza parlamentare. In questo modo è il piano stesso della legalità specifica del problema che è stato mutato dal Governo e da esso sostenuto ».

Siamo oggi di fronte appunto a questa situazione, che la legge Bergmann sta per essere mutata dalla legge Lucifredi. E domani ci direte che la legge Lucifredi potrà essere mutata dalla legge di non so chi; forse da una nuova legge di iniziativa parlamentare, seppure la prossima volta il Governo non intenderà di assumere direttamente la responsabilità di una terza violazione della Costituzione. Il Ministro Grassi, il quale ha partecipato in sede di Camera dei deputati attivamente alla discussione di questa legge Lucifredi, e che è qui ottimamente sostituito dallo strenuissimo combattente per la realizzazione delle Regioni *(si ride)*, il Vice Presidente del Consiglio onorevole Piccioni, ha infatti dichiarato che « la legge Bergmann essendo ordinaria, nulla si oppone a che essa sia modificata con altra legge ordinaria ». La giustificazione valle fin d'ora naturalmente per la legge che a suo tempo modificherà la legge Lucifredi.

Si è ormai così tranquilli e sicuri infatti di poter fare il proprio gioco, che se ne scopre senz'altro la molla riposta; riposta per modo di dire, in realtà, perchè era già stata identificata un anno fa allorchè la segnalammo al Presidente della Repubblica. Questi non poteva, nella sua alta funzione, che prendere conoscenza della nostra denuncia ed attendere. Penso che in questi giorni fra i molti pensieri sui vari problemi della nostra vita statale, gli baleneranno alla memoria le parole che gli abbiamo allora dette e che, per un eccesso di prudenza, gli avevamo anche scritto.

Onorevoli colleghi, di chi la colpa dell'inosservanza della ottava norma, il cui carattere costituzionale io affermo tassativo? Il collega Bisori ha cercato di scagionarne il Governo ma non ne ha reso responsabile il Parlamento. Di fatto la responsabilità è del Governo e del Parlamento assieme. Siamo infatti in una tale situazione politica, oggi in Italia, nella quale non è possibile distinguere Governo e Parlamento. Il Parlamento come istituzione sovrana, dovrebbe abbracciare tutti — noi di qua

e voi di là — fino a coloro che seggono sui banchi del Governo, eletti come noi alla Camera o al Senato. Ma questo particolare Parlamento attuale, così come d'altronde i Parlamenti di ogni Paese e di ogni tempo, si caratterizza dalla sua maggioranza; e la volontà di questa è la sua volontà.

Io sono uomo in quanto voglio. Se si distrugge in me la volontà, io ho un bell'avere braccia o testa o gambe o visceri, io non sarò più uomo. Così è di un Parlamento, che è tale in quanto esprime la sua volontà e ne trae le conseguenze...

LUCIFERO. E soprattutto i contrasti che contiene.

TERRACINI. Sta bene. Ma ad un certo momento questi contrasti dovrebbero risolversi: perchè, se permanessero, anche quel poco di lavoro positivo che esce da quest'Aula non riuscirebbe più a concretarsi, ed il Paese sarebbe gettato completamente in braccio all'anarchia e alla dissoluzione.

Onorevoli colleghi, la volontà del Parlamento è la volontà della sua maggioranza. In un Parlamento che non fosse il nostro, questa volontà di maggioranza si formerebbe di volta in volta in relazione ai singoli problemi posti in discussione, in base al giudizio spassionato ed obbiettivo dei gruppi e dei singoli.

Ma si sa che, a partire dal 18 aprile, non così si formano le maggioranze del Parlamento italiano. Qui domina una maggioranza stabilita una volta per sempre. Ancora l'altro giorno ne abbiamo avuto un esempio in confronto ad un problema per il quale non avrebbe dovuto agire un criterio di partito, ma solo avrebbero dovuto valere la consapevolezza e l'intelligenza di ciascuno di noi. Ma all'ultimo momento, allorchè si vide che appunto qualche voto non avrebbe coinciso con la posizione politica pregiudiziale, ecco alzarsi il grido richiamante al pericolo: « questo voto è contro il Governo; esso rappresenta una manovra dell'opposizione ». Ed i ranghi della maggioranza in un subito si ricostituirono secondo la volontà del 18 aprile.

Pertanto, quando oggi si cercano le responsabilità di azioni e decisioni, non si può distinguere fra Governo e Parlamento: perchè il Parlamento siete voi soli, colleghi della maggioranza, e noi, per volontà vostra, siamo come il coro delle commedie antiche, facciamo dei commenti, senza mai pesare sulla bilancia del Senato e della Camera. Le responsabilità per la carenza dello Stato nei confronti del problema della Regione è dunque insieme del Governo e della maggioranza parlamentare.

Onorevole Bisori, lei ha parlato di disegni di legge di straordinaria importanza presentati nel corso dell'esistenza di questo Parlamento da parte di deputati e senatori; mirando con ciò a darci rimprovero per non avere noi presentati quelli d'interesse regionale. Non esageriamo il valore delle proposte di iniziativa parlamentare; esse sono state molte, sì, ma assai semplici. Era evidentemente una legge importante quella presentata da noi per ottenere che, nella carenza gravissima del Governo, si liberasse la Repubblica italiana dallo sconcio delle leggi di polizia fascista, o per lo meno che un paio di articoli ne venissero modificati così che il popolo italiano potesse godere di alcune delle libertà elementari che la Costituzione gli assicura. Ma anche quella era una legge molto semplice, limitandosi a cancellare un articolo della vecchia legge fascista e sostituendolo con altro ripreso da una legge prefascista.

Ma come immaginare un parlamentare capace di redigere e depositare addirittura il progetto di una legge elettorale? Le leggi elettorali sono tipicamente di iniziativa governativa, poichè richiedono, per la loro redazione, la disponibilità di una quantità enorme di elementi d'informazione relativi alle persone, ai luoghi, alle cose, ai mezzi; conoscenze che nessuno di noi e neanche di voi *(rivolto al centro)*, per quanto vi identifichiate quasi con lo Stato, sarebbe in condizione di avere.

Spetta al Governo presentare questi disegni di legge. Ed è del Governo la colpa se essi furono presentati così tardi. Nessuno di noi ha mai tralasciato di stimolare il Governo, affinchè adempisse tale suo dovere. E una volta ancora facciamo ciò che ci compete: constatiamo come il Governo abbia completamente mancato alla nostra attesa. Ma vi avete mancato anche voi, senatori di maggioranza, che avreste dovuto nelle vostre riunioni e consessi interni di partito, dai quali siamo ormai abituati a sentirci trasmettere in antecedenza le disposizioni che diventeranno poi legge del-

lo Stato, richiamare severamente gli uomini che avete mandato al Governo affinchè facessero ciò che la Costituzione dispone.

Quali sono le ragioni da voi addotte per spiegare la dolorosa, triste, tragica necessità — come voi dite — di approvare questa legge? Che le varie leggi destinate a permettere finalmente di creare le Regioni non sono state ancora approvate.

Onorevoli colleghi, se aveste voluto farle le Regioni, se aveste voluto compierlo questo dovere, una sola legge dovevate presentare alla Camera, quella elettorale. Avete invece suscitato lo scompiglio ed il groviglio di tutti i progetti esaminati dalla Commissione competente della Camera dei deputati; ed in più voi di maggioranza avete prospettato la necessità di altre leggi ancora. Senza di ciò l'unica legge necessaria, la elettorale, sarebbe giunta ormai alla approvazione e così avreste osservato lo impegno assunto di fronte al popolo italiano.

Ma oggi si sente parlare di leggi veramente strabilianti. Si parla di una, ad esempio, in cui si dovrebbero definire quei tali princìpi fondamentali delle leggi dello Stato ai quali i Consigli regionali dovranno attenersi legiferando nell'ambito ad essi attribuito.

Si pensa seriamente — lei onorevole Bisori, così profondo in diritto, e lei onorevole Bergmann di così grande esperienza giuridica, non ne ridono? — si pensa ad una legge di tal fatta. Che idea buffa! I costituenti, lo si sa, non hanno più voce a spiegare il loro pensiero; hanno assolto il loro dovere e poi si sono dissolti nell'etere. Tuttavia chiedo che mi si creda se dico che nessuno dei costituenti pensava a tale stranezza quando votò l'articolo 117 che dice: « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ». Tuttavia si parla ora come della cosa più naturale di una tale legge, e certamente se ne preparerà il disegno e parleremo fra qualche tempo qui di tal cosa insensata. Ma passerà così anche il termine prorogato dalla legge Lucifredi, e dopo il 1949 trascorrerà il 1950. E si dirà: « mancano le leggi necessarie per la costituzione delle Regioni ». E lo scopo perseguito sarà raggiunto. Quale è questo vostro scopo? Non dirò che sia quello di non procedere mai alla creazione delle Regioni, ma certo di rinviare il più a lungo possibile questo atto doveroso e obbligatorio. Questa è la volontà che sta all'origine di tutte queste manovre.

L'onorevole Bergmann, nella sua relazione, riprendendo una frase che spesso è adoperata ironicamente, parla di certe forze segrete, misteriose e potenti che avrebbero voluto far attribuire alla legge Lucifredi il carattere costituzionale. E ciò per creare confusione sulla mente del popolo, che si sarebbe chiesto per quale ragione mai si dovesse mettere su un meccanismo così complicato per ottenere una breve proroga ad un termine. Onorevole Bergmann, sono certamente potenti le forze che muovono questa manovra, ma non sono affatto misteriose. Se noi andassimo a ricercare chi alla Camera dei deputati si è opposto a che si riconoscesse alla legge Lucifredi il carattere costituzionale, noi troveremmo coloro che, in sede di Assemblea costituente, furono i più decisi avversari della legge. Io rendo omaggio all'antico collega dell'Assemblea costituente, oggi Vice Presidente della Camera dei deputati, onorevole Martino — ma noi sappiamo con quale accanimento egli abbia sempre oppugnato l'istituto della Regione...

RIZZO GIOVAMBATTISTA. Era uno dei pochi liberali favorevoli alla Regione.

TERRACINI. Cancello allora la mia frase. Ma l'onorevole Martino appartiene a quel partito liberale che ha preso l'iniziativa per avvalersi di una facoltà costituzionale non ancora regolamentata da legge, quella del *referendum*, allo scopo di ottenere che le Regioni non vengano costituite. Ora è stato proprio l'onorevole Martino, che ha idee sue e le sostiene, ma che ha anche, e non lo rinnega, un legame col suo partito, che ha chiesto che alla legge Lucifredi non si desse carattere costituzionale. E cioè proprio i rappresentanti delle correnti politiche che non vogliono le Regioni, hanno voluto che la legge Lucifredi avesse il minore potere impegnativo. Se la proposta Lucifredi fosse divenuta una legge costituzionale, gli ostacoli da superare tra un anno per metterla nel nulla, sarebbero molto maggiori.

Comunque, onorevole Bergmann, che la popolazione italiana non riesca a comprendere queste cose non è vero. Non abbia questa preoccupazione. Tutti gli italiani hanno perfetta-

mente compreso che voi non volete le Regioni; e che se voi teoricamente, e cioè a parole, continuate a dichiararvi adoratori di questo istituto, sperate poi che esso non abbia mai a nascere; e che le vostre esigenze politiche vi portano a desiderare che la Regione non si costituisca. Qualunque cosa pertanto voi diciate, di qualunque pretesto rivestiate le vostre conclusioni, di qualunque parola orniate le vostre proposte, la popolazione italiana ha perfettamente capito che cosa sta al fondo di questo dibattito. Ed essa si prepara, come ci prepariamo noi, al terzo atto della commedia. Per la simpatia e la stima che ho di lei, onorevole Bergmann, vorrei che quando, nel dicembre 1950, noi ridiscuteremo di questo problema, ella non fosse ancora un'altra volta proponente o relatore di maggioranza; vorrei ch'ella non sedesse più a quel banco. Lasci, la prego, che qualcuno che ha maggiore responsabilità di questo imbroglio si assuma il compito di parlare e di difendere le proposte future, che feriranno un'altra volta la legalità della Costituzione. Gli italiani assistono e comprendono; forse anche sorridono. Ma un popolo che sorride dei suoi governanti e del suo Parlamento è un popolo che non ha fiducia nell'avvenire. *(Vivi applausi, molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Onorevoli colleghi, premetto che parlo esclusivamente in nome mio. Non voglio impegnare nè la responsabilità, nè il voto dei miei colleghi di gruppo. Io voterò contro il disegno di legge. Voterò contro perchè è incostituzionale; voterò contro perchè la legge non arriva comunque al risultato di far diventare costituzionale la proroga che ci si vuol far votare; voterò contro soprattutto perchè è il disegno di legge più inutile che si potesse immaginare. Se il disegno fosse stato presentato dal Governo, il mio discorso sarebbe diretto a persuadere il Ministro Piccioni a ritirarlo. Ma è di iniziativa parlamentare e al Ministro Piccioni devo perciò limitarmi a dire: non faccia una questione di partito sul voto di un progetto di questo genere.

Per mio conto ho già risolto la questione: parlo e voto contro, nonostante che il mio amico e compagno di gruppo Bergmann sia il relatore di maggioranza.

Richiamiamoci, onorevoli colleghi, alla legge Bergmann. Allora il collega Benedetti fece una ricostruzione piuttosto dettagliata di quella che era stata alla Costituente la discussione intorno alla VIII disposizione transitoria della Costituzione. Vi era stato il cozzo tra due gruppi, un gruppo di irrequieti, che aveva per esponente il collega Uberti, e un gruppo di temporeggiatori, che aveva per esponente, pare strano, il collega Lussu. I primi dicevano: bisogna che le elezioni si facciano entro sei mesi; Lussu, per i temporeggiatori, affermava che si potevano fare entro un anno. Vinse Lussu. Per fortuna, nonostante che nella discussione si fosse sempre parlato di fare le elezioni entro un anno, nella elaborazione di quella che fu la disposizione transitoria si disse che esse dovevano entro l'anno essere indette. E fu una fortuna, ripeto. Su questo punto io dissento e da Terracini e dal relatore di minoranza. La Costituzione non è il verbale di ciò che è stato discusso; non è il cozzo delle tesi, che sono state prospettate dall'una o dall'altra parte; è quanto è stato consacrato in un complesso preciso di articoli, di norme. Le elezioni dovevano essere indette nel 1948: non occorreva che entro quell'anno fossero effettuate.

In dicembre sorsero due iniziative: una dell'onorevole Colitto, se non erro, che era, in sostanza, non nella forma ma nel contenuto, una modifica della VIII disposizione transitoria, e diceva: « Il termine del 31 dicembre dell'anno di cui alla VIII disposizione della Costituzione, è prorogato ». L'altra iniziativa era quella del collega Bergmann e dei colleghi Raja e Conti, e si proponeva l'attuazione della norma costituzionale. Voleva che nel 1948 le elezioni fossero indette. La discussione si imperniò su quella questione lessicale, che già ha richiamato il collega Bisori. La prospettò il collega Tonello. Disse Tonello, con la sua forma caratteristica: « Ma c'è una bella differenza tra fare e indire! Il Papa ha indetto nel 1948 l'Anno Santo, però l'Anno Santo si farà solo nel 1950 ».

Su questa distinzione, attorno a cui vi fu battaglia, si basò la legge Bergmann. Essa, a dire il vero, non era neanche necessaria. Se dal banco del Governo, mentre si discuteva il progetto, fosse sorto l'onorevole Piccioni o lo

onorevole Scelba ed avesse annunziato che con un decreto in corso di pubblicazione venivano indette le elezioni per un giorno determinato, la legge sarebbe stata inutile. Ma nessuno si alzò. D'altra parte forse il Senato ritenne che la solennità di una legge valesse di più che un semplice decreto ministeriale. In origine quella legge, onorevoli colleghi, non recava la data, che è stata poi votata. Per errore il collega Bergmann aveva scritto la data del 29 ottobre. Uno dei colleghi, mi pare Bubbio, gli fece osservare che il 29 ottobre cadeva di sabato e che era necessario quindi spostare la data di un giorno, fissandola al 30. Fu veramente un peccato che quel giorno nè Bubbio nè altri avesse letto completamente quello che era scritto sul calendario. Esso diceva: 30 ottobre, domenica, San Saturnino. Mi pare che la discussione che facciamo oggi sia proprio dominata se non da questo Santo, da un altro personaggio, che gli somiglia alquanto nel nome. *(Ilarità).*

Dunque noi votammo la legge Bergmann e fu legge, secondo me, costituzionalissima. Entro il 1948, nel periodo fissato dalla Costituzione, nel nome della Repubblica italiana, essa indisse le elezioni per il 30 ottobre. Convocò i cittadini italiani per il 30 ottobre ad effettuare le elezioni dei Consigli regionali e di quelli provinciali.

Votata la legge, potemmo avviarci verso il 1949 tranquilli, con la coscienza di aver agito costituzionalmente. Avevamo, nel termine stabilito dalla Costituzione, indetto le elezioni.

Naturalmente questa nostra tranquillità doveva attenuarsi man mano che ci allontanavamo dal dicembre e che ci avvicinavamo allo ottobre. Si deve però per la verità riconoscere che vi fu in quel momento una sincronia perfetta tra la legge Bergmann e l'atteggiamento del Governo nel preparare i mezzi per renderne possibile l'attuazione.

Il progetto di legge Bergmann — se non sbaglio — è del 9 dicembre; il 10 dicembre il Governo presentò all'altro ramo del Parlamento il progetto per le elezioni regionali e provinciali. Anche questa sincronia era per noi un elemento di tranquillità. Poi vi fu il riposo. Io non so se questo riposo abbia seguito a contrasti circa il sistema elettorale da adottare, o se sia stato un riposo di quelli che ci si concede quando non vi sono termini che urgano. Il fatto è che si arrivò a giugno senza che si fosse provveduto affatto.

A giugno sorse il problema: che cosa si deve fare? C'era una sola risposta. Si doveva portare in discussione la legge elettorale. Ma ci si preoccupò del molto tempo che sarebbe stato richiesto da questa discussione. Io sono molto meno scettico del Ministro in questa materia. Penso che, al punto a cui siamo arrivati, tutti dobbiamo essere persuasi che c'è qualche cosa di peggio che il dover eventualmente votare con una legge elettorale imperfetta, ed è il non poter votare affatto perchè non vi è nessuna legge elettorale. Penso perciò che la discussione si sarebbe contenuta in limiti non eccessivi.

Ad ogni modo, se una parte politica avesse voluto trasformare questa discussione in una specie di ostruzionismo, il Paese avrebbe giudicato. Ognuno avrebbe dovuto assumere la propria responsabilità. Il fatto è che non si ritenne di portare in discussione la legge elettorale. Si preferì parlare di proroga. Parve per un momento che la proroga dovesse essere proposta dal Governo. Poi intervenne quella Commissione, davanti alla quale stava il progetto di legge elettorale. Presentare una legge di proroga normalmente vuol dire riconoscere una certa responsabilità nelle vicende, che l'hanno resa necessaria. Il Governo probabilmente ha preferito che questa responsabilità se la prendessero i componenti la Commissione anzichè addossarsela completamene. Era del resto evidente che la responsabilità era dell'uno e dell'altro. In parte almeno poteva essere anche di tutti noi, che forse, se avessimo insistito di più, saremmo arrivati a qualche risultato. Non faccio del resto il processo relativo alle responsabilità di questa situazione. Prospetto la situazione a cui siamo giunti, per cercare a quali conclusioni si debba arrivare.

Credo che il progetto dei deputati Lucifredi, Tosato ed altri sia stato inizialmente pensato come una semplice modificazione della legge Bergmann. Su per giù avrebbe dovuto redigersi così: « Alla data del 30 ottobre 1919 fissata per le elezioni regionali e provinciali è sostituita quella del..... ».

Tosato e Lucifredi, che sono dei costituzionalisti, hanno sentito subito il contrasto,

che si sarebbe immediatamente creato tra la Costituzione ed una formulazione di questo genere. La legge Bergmann in tanto era costituzionale, in quanto era stata votata nel 1948. Avevamo un anno per indire le elezioni. Nell'anno le avevamo indette. Ora la legge Lucifredi, che sorgeva nel 1949, modificava questa situazione. Era per ciò stesso una legge incostituzionale, in quanto era successiva al periodo fissato nella Costituzione.

L'onorevole Lucifredi e l'onorevole Tosato dovettero persuadersi che vi era un sistema solo per arrivare allo scopo che si proponevano: quello di presentare un progetto di legge costituzionale, che modificasse la VIII disposizione transitoria. Ed effettivamente, se non si voleva arrivare alla soluzione di far discutere subito il progetto sulle elezioni regionali e provinciali, non vi era altro sistema per uscire dalla situazione che si era creata. Era inevitabile per altro che vi fosse chi prospettasse fin d'allora quell'ira di Dio che prospetta adesso l'amico Bergmann nella sua relazione. Si disse: « Se questa è una legge costituzionale, occorre la doppia votazione a distanza di tre mesi; vi è il pericolo del *referendum*; la legge non si può promulgare se non tra molto tempo ». Posta di fronte a questo insieme di considerazioni, la Camera modificò l'intitolazione della legge e soppresse l'aggettivo « costituzionale ».

Vi era una legge costituzionale, pensata come tale, con la sua etichetta di legge costituzionale. Si modificò l'etichetta. Si sarebbe dovuto modificare anche e soprattutto il contenuto. Ma la Camera non se ne preoccupò. Evidentemente fu convinta che, modificato l'aggettivo, non v'era necessità di far altro.

Oggi perciò discutiamo non una legge ordinaria, ma una legge, che gli autori hanno preparata come legge costituzionale, che è legge costituzionale, ma nel cui titolo questo aggettivo è stato soppresso.

Si dice per altro: « No, noi oggi discutiamo la modifica della legge Bergmann ». Rispondo: « Non è vero; la legge Bergmann non c'entra affatto in questo progetto, che abbiamo in esame. O tutt'al più c'entra come Pilato nel *Credo*. C'entra come un elemento aneddotico, come un argomento storico, non come oggetto di trasformazione legislativa ». Ve ne volete persuadere? Io vi prego di autorizzarmi a leggere l'articolo unico della legge, che dovremmo votare, una prima volta così come è compilato ed una seconda volta sopprimendo tutta quella parte che riflette la legge Bergmann. Voi constaterete che, letto in un modo o letto nell'altro, il risultato è lo stesso. Il che significa che tutto quello che riguarda la legge Bergmann è una interpolazione, assolutamente indifferente a quello su cui dobbiamo decidere.

Faccio la prima lettura del progetto, quale è compilato: « Il termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli Regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali, indette a norma della disposizione VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

Permettetemi ora di fare la seconda lettura, saltando tutto quello che riguarda la legge Bergmann: « Il termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli Regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali è prorogato al 31 dicembre 1950 ».

Come voi vedete, potete togliere dal progetto qualsiasi accenno alla legge Bergmann ed il progetto di legge resta identico. E si capisce. Esso non riflette la legge Bergmann, che morirà fra nove giorni. È inutile che ce la divoriamo oggi.

Il progetto invece importa una vera e radicale modifica della disposizione VIII, che, dopo la votazione che dovremmo fare oggi, e che io spero non si faccia, dovrebbe suonare così: « Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione », oppure: « entro il 31 dicembre 1950 ».

La disposizione VIII sarà dunque modificata in due punti: anzitutto nella data di scadenza e poi nelle parole « sono indette », che saranno sostituite dalle altre « saranno effettuate ».

Quanto alle legge Bergmann, essa morirà fra nove giorni, quale che possa essere la nostra decisione odierna.

Vi sono per altro due obbiezioni, di cui una grossolana e un'altra più sottile. Si dice (ed è l'argomento grossolano): « Sono dispo-

sizioni transitorie: quindi non sono costituzionali ».

Io ho premesso che parlavo per mio conto, ma credo che gli amici del mio gruppo accetteranno che io parli anche a nome loro, quando affermo che tutte le disposizioni contenute nella Costituzione — nessuna esclusa — sono rette da quella dichiarazione finale, che proclama: « La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato ». Siano disposizioni transitorie o sostanziali, sono sempre disposizioni costituzionali. E sarebbe strano che una eccezione su questo punto si sollevasse in questa Assemblea, dove gran parte dei più autorevoli parlamentari, a cominciare da lei, onorevole Presidente, da Ruini, da Gasparotto, da Terracini, è qui in forza di una di queste disposizioni transitorie.

Nè vorrei che, introducendo dubbi su questo punto, potessimo inficiare altre disposizioni. Perchè abbiamo introdotto, nelle disposizioni transitorie della Costituzione, la disposizione che vieta la ricostituzione del partito fascista? Per darle appunto il carattere di immutabilità, che diamo a tutte le disposizioni della Costituzione! Perchè vi abbiamo introdotto la disposizione che i maschi di casa Savoia non potranno mai essere nominati a cariche elettive? Avremmo potuto mettere questa disposizione in una legge elettorale, come avremmo potuto mettere l'altra in una legge di pubblica sicurezza. Le abbiamo invece introdotte qui, perchè le abbiamo considerate norme della Costituzione e perchè abbiamo voluto conferire loro il carattere della stabilità, della relativa immutabilità di queste.

E passiamo all'osservazione più sottile. Si dice: bisogna distinguere in materia di termini. Ve ne sono alcuni, che vincolano costituzionalmente e ve ne sono altri, che possono essere ritenuti indifferenti alle norme della Costituzione. Bisori per verità non disse che erano indifferenti: disse che erano perentori. Ma, perentori o no, tutti i termini di queste disposizioni sono costituzionali; tutti hanno a loro favore la relativa invariabilità della Costituzione. Badate del resto che se vi mettete su questo terreno, correte due rischi: uno di carattere giuridico, di cui si è sentita l'eco nelle parole del collega Bisori, e l'altro di carattere politico. Il primo pericolo è quello di essere portati ad un certo momento a considerare come costituzionali solo i termini di decadenza. Ora, importino decadenza o no, tutti questi termini hanno natura costituzionale. Il secondo pericolo è che se in questa materia così delicata della Costituzione e delle sue prescrizioni non andate molto cauti, se vi mettete a tracciare distinzioni e sottodistinzioni, arriverete fatalmente a considerare come termini costituzionali quelli che siete disposti ad osservare e termini non costituzionali tutti gli altri.

Tutte le disposizioni di questa legge fondamentale della Repubblica sono disposizioni costituzionali. Quindi, mentre (a differenza del senatore Terracini) io sono tranquillo per ciò che è avvenuto nel dicembre scorso, in quanto so che la legge Bergmann ha applicato una norma della Costituzione, indicendo le elezioni, non sarò affatto tranquillo dopo che avremo approvato queste disposizioni della proposta Lucifredi.

Di fronte a discussioni di questo genere, onorevole Piccioni, non pensa che al momento della promulgazione, a lei, ai suoi collaboratori e forse a qualche autorità superiore a tutti non sorga qualche dubbio? Un dubbio su ciò che per me è certezza assoluta: che questa, che stiamo per fare, non possa essere altro che una prima votazione di una modifica alla Costituzione, a cui fra tre mesi dovrà seguirne una seconda.

E poi, onorevole Piccioni e onorevoli colleghi, permettetemi di chiedervi: chi ce la fa fare questa legge? Chi ci obbliga a votarla? Donde ne sorge la necessità o anche solo la convenienza? Nessuno sostiene qui o sosterrà mai che il termine della VIII disposizione sia termine di decadenza. Nessuno è così eretico da pensarlo. Quando lei, onorevole Piccioni, presenterà al Parlamento il progetto di legge elettorale, nessuno le potrà dire: siccome il termine è decorso, non possiamo più discutere. Neanche i più arrabbiati antiregionalisti lo potranno dire. E allora, perchè questo disegno di legge?

Come si esce da questa situazione? Mi sembra assai semplice: portando subito alla discussione il progetto di legge sulle elezioni

regionali e provinciali. Se permettete un suggerimeno, vi dico che lo dovreste portare alla discussione prima del 30 ottobre. È l'ultimo omaggio che renderete alla legge Bergmann. Portatelo alla discussione, magari nella forma simbolica con cui abbiamo incominciato la discussione del progetto Merlin. Parleranno uno o due oratori, e poi rimanderete a novembre. Ad ogni modo, non mi fermo su questa questione di data. Ormai il 30 ottobre, se non formalmente, sostanzialmente è superato. Presentata la legge elettorale, fatela discutere, raccomandate di contenere, se è possibile, le critiche. Per conto mio, io, che da anni mi occupo di leggi elettorali, mi imporrò il silenzio, a meno che proprio non vogliate farmi ingoiare qualche cosa che sia troppo contraria alle mie convinzioni. Quando la legge elettorale sarà varata, onorevole Piccioni, io sono sicuro che emanerete il decreto che convoca i comizi elettorali. Ad ogni modo, se anche non fossi sicuro (e lo sono) che voi farete subito questo decreto, avrei egualmente un elemento di tranquillità. Vi è un precedente autorevole, a cui richiamarmi, ed è — lo dico per far piacere all'amico Bergmann e per mia convinzione — proprio nella sua legge. Quando abbiamo votato la legge Bergmann, probabilmente non ce ne siamo accorti, ma essa aveva questa nota di novità: che rivendicava al potere legislativo la facoltà di indire le elezioni.

Tutta la legislazione elettorale precedente era imperniata su questo criterio: che è il Governo che deve indire le elezioni. Noi quel giorno, spinti dalla necessità di far fronte al dettato della VIII disposizione transitoria della Costituzione, abbiamo fissato questo concetto nuovo: che potevamo essere anche noi ad indirle. Non che rivendicassimo esclusivamente a noi il potere di farlo, ma dicevamo che, accanto al potere esecutivo, vi era anche il potere legislativo, che poteva indirle.

Onorevole Piccioni, quando la legge elettorale sarà approvata (ed anche qui prego i miei amici politici di autorizzarmi a parlare anche in loro nome), o voi provvederete ad indire le elezioni o vi provvederemo noi. Invocheremo noi il precedente della legge Bergmann: fisseremo noi con una legge per l'aprile — che è un mese che dovrebbe esservi gradito — o pel maggio prossimo la data per le elezioni regionali e provinciali.

Onorevole Piccioni, io confido che ella non voglia, come le ho già raccomandato esordendo, fare una questione di Governo o di partito in questa votazione, per la quale ho proposto la reiezione della legge nella forma più drastica, proponendo il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice.

Ritengo che questo disegno di legge non solo non ci riporti nella costituzionalità, ma inasprisca la incostituzionalità in cui sostanzialmente e non formalmente già siamo. È un progetto che non serve assolutamente a nulla, se non a dare a noi l'illusione di essere ancora nella osservanza di quella VIII disposizione, che abbiamo irrimediabilmente violato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Il senatore Boeri ha presentato l'ordine del giorno puro e semplice: « Il Senato passa all'ordine del giorno ».

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, io ho ascoltato con molta attenzione il discorso del collega Boeri: è chiaro che per questo problema, se dovessimo veramente trattarlo a fondo, avremmo bisogno di parecchie sedute, mentre mi pare che non gli si voglia dare che poche ore. Io ho qui tutti i resoconti stenografici della discussione che si è avuta alla Camera dei deputati su questa legge: essa è continuata per 4 sedute. Al Senato credo che ci sbrigheremo questa mattina.

Io rilevo, innanzi tutto, che la discussione si doveva fare prima al Senato, e non alla Camera, perchè la legge Bergmann è uscita dal Senato; e una legge che modificava la legge Bergmann era al Senato che il Governo doveva portarla. Ricordo inoltre ai colleghi che qui al Senato, dopo il congresso della democrazia cristiana a Venezia, al Ministro dell'interno, che aveva fatto in quel congresso alcune dichiarazioni allarmanti sulle elezioni regionali, io avevo posto delle domande e qui al Senato il Ministro dell'interno rispose. Nonpertanto la discussione è avvenuta alla Camera dei deputati. Mi permetto ancora una volta di sollevare qui quella questione della necessità del coordinamento che al Senato è stata portata in forma solenne, e sulla quale

attendiamo di sapere qualcosa. Prima che andassimo in vacanza, il Senato aveva votato un ordine del giorno su questo problema, ma non ne sappiamo ancora nulla. Inviterei la Presidenza a volere fare al più presto qualche comunicazione, poichè, tra lavori della Camera e del Senato ed azione del Governo, non esiste ancora un coordinamento, e dalle notizie che abbiamo, sembra che sia ben lontano il periodo in cui avremo qualcosa di concreto.

Veniamo al problema. La VIII disposizione transitoria, è legge costituzionale, oppure no? Ampiamente il collega Terracini, con la autorità che gli deriva anche dalla sua vecchia carica di Presidente dell'Assemblea Costituente, ed il collega Boeri hanno chiarito ancora, se ve ne fosse stato bisogno, questo punto. Nessuno aveva mai messo in dubbio che la VIII disposizione transitoria fosse costituzionale. La 1ª Commissione della Camera, d'altronde, al completo, meno uno, ha ritenuto che la VIII disposizione fosse costituzionale. Inoltre tra i firmatari della legge Lucifredi, che era costituzionale all'inizio, c'è anche l'onorevole Spataro, *leader* parlamentare nella Camera del gruppo della Democrazia cristiana. Solo una voce autorevole è venuta a mettere in dubbio questa che per tutti noi era una verità giuridico-politica, la voce dell'onorevole Guardasigilli. Egli si è pronunciato per la non costituzionalità, facendo compagnia al Ministro dell'interno. Trovo che questo abbinamento, in una materia così delicata, del Ministro Guardasigilli con il Ministro dell'interno, può apparire pericoloso anche per la Costituzione.

La Costituzione comprende tutte le norme transitorie, e la XVIII norma transitoria dice: « La presente Costituzione è promulgata, ecc. ecc. »: quindi anche la norma VIII transitoria, che è inserita nella « presente Costituzione ».

Ora, appunto per questo, è grave e dal punto di vista giuridico e da quello politico che l'onorevole Guardasigilli si permetta di essere di parere contrario: lasciamo questo compito al Ministro dell'interno. La Costituzione è un blocco rigido — lo abbiamo ripetuto molte volte — e pertanto la si difende in blocco e non nel dettaglio; è un fronte unico e, se si abbandona un settore, può cadere tutto il fronte.

Non è inoltre meno grave che il *leader* della Democrazia cristiana alla Camera dei deputati, dopo aver firmato il disegno di legge Lucifredi — disegno di legge costituzionale — e dopo averlo firmato proprio perchè convinto che la VIII norma transitoria fosse costituzionale, ad un certo punto del dibattito si sia levato ed abbia affermato tutto il contrario di quello a cui egli stesso aveva posto la firma, provocando quindi un voto di maggioranza politica in aperto constrasto con i principi rigidi che ci debbono guidare nell'interpretazione di quella carta comune politica che è la Costituzione.

La VIII disposizione transitoria è costituzionale, e mi permetto di dire che ogni affermazione in contrario è persino ridicola. Aggiungo che nel dubitarne c'è dolo, non naturalmente morale, ma dolo politico, le cui conseguenze e condanne si pongono, ed esclusivamente, in sede politica.

Che cosa ha inteso fissare l'Assemblea costituente con la VIII disposizione transitoria? Ha inteso fissare, con legge costituzionale, e non rinviare a legge ordinaria le elezioni regionali; ha voluto cioè sottrarre alla discrezionalità del Governo, di qualunque Governo, la data delle elezioni regionali.

Allora vi era una notevole parte della Democrazia cristiana che aveva timore di questo potere discrezionale del Governo del domani e pensava che, protraendo il periodo delle elezioni regionali, si sarebbe corso un grave pericolo, ed affermava perciò che entro sei mesi non solo dovessero essere indette, ma dovessero essere fatte le elezioni regionali. Uno dei più autorevoli esponenti di questa corrente era l'onorevole collega Uberti, che non vedo questa mattina nell'Aula, per quanto egli sovente ci onori della sua presenza. Aggiungo che l'onorevole Uberti si era accordato con una gran parte del gruppo parlamentare comunista ed insieme all'onorevole Laconi aveva presentato precisamente un emendamento il quale fissava in sei mesi il termine massimo per indire le elezioni.

È a questo punto che io sono intervenuto come ha ricordato il collega Boeri. Io, che ero fra i più decisi sostenitori della necessità della trasformazione degli istituti organizzativi periferici dello Stato, che ero un assertore deciso dell'ente Regione, mi rendevo conto che le ele-

zioni non potevano farsi che dopo un periodo preparatorio legislativo: leggi elettorali, leggi parallele per cui la Regione fosse già una cosa pronta nella legge prima che si indicessero le elezioni. E mi rendevo conto che dire sei mesi era essere forse eccessivamente ottimisti e che era necessario precisamente accordare un periodo di tempo più lungo — un anno, a me pareva — per preparare la legislazione occorrente.

E ricordo che a quel punto intervenne il collega Ruini, il quale propose, nella seduta del 5 dicembre all'Assemblea costituente, che, per riparare al ritardo delle elezioni regionali, si addivenisse all'istituzione immediata dei Commissari per le Regioni, degli Alti Commissari, così come li avevano avuti la Sicilia e la Sardegna, i quali, con una Consulta adeguata, incominciassero a preparare l'organizzazione regionale. Ho il rammarico di aver combattuto allora il collega Ruini come un sabotatore dell'ente Regione, mentre oggi mi accorgo che, se la proposta dell'onorevole Ruini avesse prevalso, certamente ci troveremmo meglio preparati alle elezioni regionali e probabilmente le avremmo già fatte. In quei giorni alcuni della Democrazia cristiana mi trattarono da tiepido, quasi da rinnegato dell'istituto regionale. Oggi assistiamo ad uno spettacolo ben differente!

Chiarito brevissimamente, cioè riconfermato brevissimamente perchè la VIII disposizione transitoria è costituzionale e le ragioni per le quali l'Assemblea costituente ha voluto fissare nella VIII disposizione transitoria le norme per le elezioni regionali, veniamo alle conseguenze. Il Governo, non rispettando la VIII disposizione transitoria ha violato la Costituzione o no? Io qui voglio essere estremamente guardingo e rivendico anche (e lo faccio tutte le volte in cui dobbiamo prendere posizione critica di fronte alla Carta costituzionale) un certo diritto di indipendenza, cioè io mi esprimo secondo la mia coscienza giuridico-politica e secondo la mia coscienza politica. Mi pare che la Costituzione, cioè la Carta solenne della nostra vita politica comune, debba essere interpretata con criteri estremamente rigorosi e che non si possa, su una interpretazione della Costituzione, votare a blocchi, così, per gruppi politici parlamentari. Io condivido perciò alcuni punti fondamentali delle argomentazioni svolte dal collega Boeri. Voglio, dico, essere molto guardingo nell'apprezzamento e desidero spiegare tutto con animo pacato. Perciò dico che, nel migliore dei casi, c'è stata violazione per negligenza. La VIII disposizione transitoria dice: « Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette ». « Indette » e non « fatte ». Dico che la disposizione VIII ha specificato: « indette » e non « fatte ». Cioè, nella rigorosa interpretazione della norma costituzionale, bisogna riconoscere che per il Governo c'era solo l'obbligo di indire, di fissare le elezioni, non di farle, entro il termine massimo del 31 dicembre 1948.

Ma il Governo non le ha nè fatte nè indette. Il Governo si è lasciato addormentare in un piacevole torpore di ozio costituzionale. Il Governo non ha fatto niente. Eppure era ed è al Governo, come Vice Presidente, l'onorevole Piccioni, andato al potere con il principale compito dichiarato di essere la lancia e lo scudo dell'ente Regione. Mi permetta, onorevole Piccioni, di dirle che il suo contegno non è stato dei più commendevoli. Alla Camera l'onorevole Piccioni, uomo del Nord, piuttosto freddo e pesato e controllato sempre, ha parlato con termini romantici della Regione, della « amica Regione » (sono testuali parole). Ebbene, l'onorevole Piccioni, venendo meno all'intemerata sua castità, ha tradito questa giovane amica, con una vecchia megera quale quella che al Viminale l'onorevole Scelba intrattiene e protegge: « l'autorità centrale ». L'onorevole Piccioni è venuto meno alle nostre aspettative; il Governo non ha fatto nulla, l'onorevole Vice Presidente Piccioni non ha fatto nulla.

È a questo punto che interviene l'onorevole Bergmann. Che cosa è la legge Bergmann? Io non voglio essere verso il collega Bergmann così severo come è stato il collega Terracini, che ha intravisto un concerto preparato. Per me personalmente penso che sarebbe oltraggioso e diffamatorio trattare in questo affare

il collega Bergmann come un compare. Il collega Bergmann è intervenuto, a mio parere, secondo la mia benevola interpretazione, per riempire il vuoto della carenza governativa.

BERGMANN, *relatore di maggioranza*. Verissimo.

LUSSU. È intervenuto per sostituire alla passività del Governo l'azione e l'iniziativa parlamentare.

BERGMANN, *relatore di maggioranza*. Vero.

LUSSU. Io desidero rendere omaggio a queste sue oneste intenzioni. Il Partito repubblicano ha lasciato cincischiare e trasformarsi parecchie pieghe della sua toga storica la quale ora è talmente frustra ed equivoca che appare una tunica sacerdotale, ma è rimasto e rimane ancora autonomista e regionalista. Dobbiamo prendere atto di questa sua coerenza che continua.

MERLIN UMBERTO. Ciò che non sono i comunisti tuoi amici.

LUSSU. No, egregio collega Merlin: io, e non lei, facevo parte della seconda sottocommissione, presieduta dall'onorvole collega Terracini prima che egli divenisse con tanta autorità Presidente dell'Assemblea costituente. E ricordo a chi afferma il contrario, che il collega Terracini come Presidente ha voluto dare e ha dato un indirizzo regionalistico e autonomistico ai lavori preparatori della seconda sottocommissione.

Questo si può riscontrare nei resoconti sommari delle sedute della seconda sottocommissione.

MERLIN UMBERTO. Riconosco che è vero, ma il partito comunista è sempre stato contrario alle Regioni (*Interruzioni e proteste da sinistra*).

LUSSU. La legge Bergmann poteva sanare la carenza costituzionale del Governo? Io credo di sì: è un mio apprezzamento personale, pur riconoscendo che sono di manica molto larga. Poteva sanarla a mio parere, e l'ha sanata, poichè entro l'anno 1948 le elezioni regionali sono state indette dalla legge Bergmann, cioè entro quel termine stabilito dalla Costituzione. La legge Bergmann ha indetto le elezioni regionali e, se non le ha indette specificatamente, ha precisato che queste dovessero essere fatte entro l'ottobre 1949. Ma il Governo da allora ad oggi ha continuato a dormire. Soddisfatto sempre e sempre tranquillo, ha copiato se stesso del 1948 e si è moltiplicato per due, ha trascorso tranquillo il 1949 e altrettanto tranquillo, io credo, passerà il 1950 della legge Lucifredi. E l'onorevole Piccioni, sostituito il ventaglio alla lancia e allo scudo, allontana buddisticamente dal naso, sempre sventagliando, le noie delle nostre mosche regionalistiche.

Arrivati a questo punto, francamente non solo non mi vorrei nei panni dell'onorevole Piccioni, ma neppure nei panni dell'onorevole Bergmann. L'onorevole Bergmann, dall'onorevole Terracini è stato chiamato padre di questa legge, ma io lo vedo abbondantemente più vecchio, perchè egli è il padre della legge che porta il suo nome, e la legge Lucifredi, che è una conseguenza di quella sua legge, lo fa automaticamente nonno. Se nel 1950 un altro senatore o deputato presenterà una legge analoga, egli sarà bisnonno. (*Ilarità*).

Certo la sua posizione a quel banco è una delle cose più spassose, perchè se per caso nel 1950 dovessimo vederlo ancora là a sostenere una legge di questo genere, onorevole Bergmann, il giudizio lo dovrebbe dare lei stesso, sulla sua azione politica.

BERGMANN, *relatore di maggioranza*. È escluso.

LUSSU. Naturalmente il Governo, che non ha niente di notevole da dire per il 1948, per il 1949 si difende strenuamente ed abilmente. Si difende attaccando e vuol riversare sul Parlamento quella che è una sua specifica responsabilità. Il Governo dice: noi abbiamo presentato alla Camera dei deputati due disegni di legge, nel dicembre 1948, quello sull'ordinamento regionale e quello sulle norme elettorali. Ma il Governo, così scusandosi, aumenta ed aggrava la sua posizione di responsabilità politica. Perchè riuscire a dimostrare che la sua azione è senza peccato, riuscire a convincercene, è ben difficile, per questo solo fatto: esso stesso dà testimonianza e dimostrazione della sua incapacità di azione. Come, un Governo che alla Camera ha quel po' po' di maggioranza-martello che tutti conosciamo, non è capace di fare approvare una legge elettorale a cui tiene? E che altro compito dovrebbe avere la sua maggioranza, se non di dare ese-

cuzione alla sua volontà politica? Che è il Governo, se non espressione di questa maggioranza con cui è in contatto permanente? Se il Governo dalla sua maggioranza non è capace di ottenere questo, mi chiedo che cosa è il Governo e che cosa è la maggioranza governativa.

Questo non sarebbe allora davvero il Governo forte. Un Governo forte che non è capace di fare questo! Ma sarebbe un Governo di ricotta, e lo stesso onorevole Scelba sarebbe una colossale statua di formaggio, all'interno già divorata e vuotata dai topi!

E poichè ho tirato in ballo, confesso in modo un po' immaginistico, l'onorevole Scelba, non posso non ricordare il suo discorso qui al Senato, il 9 giugno 1949, con cui rispose alla mia interrogazione sulle sue dichiarazioni fatte a Venezia in seno al Congresso della democrazia cristiana sul rinvio delle elezioni regionali. Secondo le risposte dell'onorevole Scelba, gli argomenti fondamentali erano due, e ciascuno di noi li ricorda: 1) necessità di fare le elezioni regionali insieme alle elezioni provinciali; 2) di farle assieme per economizzare qualche miliardo. Queste erano le ragioni fondamentali e non altre. Nella discussione testè conclusasi alla Camera dei deputati, di queste ragioni non ne è apparsa una sola, neppure una sola volta.

Ora la colpa sarebbe del Parlamento, anzi dell'opposizione, che non ha stimolato. L'opposizione che non stimola! Ma se l'opposizione dovesse dedicare il suo tempo a stimolare, ogni giorno noi dovremmo presentare un disegno di legge per trasformare questo Stato: Stato ideale democratico che abbiamo costituito, ma che nella sua struttura reale è la negazione dei princìpi che formano l'essenza della Repubblica. Tutti i giorni dovremmo presentare dei disegni di legge nel campo sociale, civile, economico e politico. Perchè c'è tutto da rifare e non è stato fatto niente. C'è tutto da rifare e nulla è stato fatto che metta la pratica della vita e della struttura dello Stato in rapporto coerente con i princìpi fissati nella Carta costituzionale.

E voi rimproverate l'opposizione di non stimolare! Ma se l'opposizione presenta delle leggi e delle critiche, voi dite che l'opposizione sabota. L'onorevole collega Merlin ora accusa i comunisti di volere le elezioni regionali solo per ragioni elettorali e di agitazione: è quanto d'altronde si legge tutti i giorni sulla stampa. Voi fate il processo alle intenzioni, ma il processo che l'opposizione fa a voi non è sulle intenzioni, è sui fatti, è esclusivamente sui fatti!

Nel caso specifico, le elezioni regionali rappresentano un fatto troppo importante. La Democrazia cristiana era sostenitrice dell'ente Regione quando non credeva di avere al potere quella immensa maggioranza che ha avuto, ma dopo il 18 aprile ha cambiato avviso. Io continuo a pensare quanto ho pensato sempre: l'ente Regione è un correttivo del potere centrale, è un correttivo di vita democratica, di vita alla periferia, alla base.

Dunque: Costituzione violata forse per negligenza, forse, da un punto di vista strettamente giuridico, neppure violata, ma certamente falsata, il che, per le conclusioni politiche, è la stessa identica cosa. Falsata nello spirito e nella sostanza!

La tesi del Governo è questa: la legge Bergmann del 1948 impedisce che la Costituzione sia violata: la legge Lucifredi, di cui il collega onorevole Bergmann è relatore-difensore, impedisce che la legge Bergmann sia violata; e così di seguito per le future leggi che verranno.

Io voto contro la legge Lucifredi, non solo per una gran parte delle considerazioni che il collega Boeri ha espresso e per le altre espresse dal collega Terracini, ma anche per quelle che io vi aggiungo. Votare questa legge sarebbe somministrare un sonnifero alla Costituzione per le ferite riportate.

La legge Lucifredi non sana nulla, siamo ormai nella irregolarità, nella illegalità costituzionale, e vi rimarremo fino a che non saranno fatte le elezioni regionali.

L'Assemblea Costituente con la VIII disposizione transitoria esigeva che le elezioni si facessero al massimo entro la primavera del 1949.

Questo era il giudizio della totalità: al massimo. Per questo si è fatta la legge costituzionale della VIII disposizione transitoria. La Costituzione pertanto non può essere sanata che il giorno in cui si faranno le elezioni regionali. Fino a quel momento noi viviamo

un periodo irregolare ed illegale e la Regione è in pericolo.

CONTI. È questo che vogliono?

LUSSU. La Regione è in pericolo. Mentre parlava l'onorevole Piccioni alla Camera dei deputati, il resoconto stenografico della seduta dal 25 luglio registra questo: « *Voce al centro*. Faremo le elezioni quando vorremo ».

È questo per caso nel suo profondo la voce della coscienza politica della Democrazia cristiana? È questa comunque una delle ipotesi più probabili. Il fatto era previsto dopo le elezioni del 18 aprile ed io l'avevo brevemente segnalato al Senato nel primo discorso che ebbi l'onore di pronunciare qui nel luglio dell'anno scorso: « Queste autonomie verso le quali la Democrazia cristiana appare come una madre che distrugge con le sue stesse mani il frutto del suo primo amore ».

Questa è la situazione che voi, colleghi della Democrazia cristiana, avete creato nel Paese. Avete fatto sorgere in molti la certezza, ed in altri il dubbio che voi, diventati ormai potere e strapotere con una maggioranza solida al Parlamento, delle elezioni regionali e della Regione ve ne siate dimenticati. Ed allora molti di noi che hanno seguito il vostro atteggiamento, coraggioso e tenace all'inizio, come agitazione e come azione nella Assemblea costituente, per creare l'ente Regione, si pongono questa domanda: ma i nostri colleghi democristiani credono essi ancora all'ente Regione? Tutte le apparenze sono che voi, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, più o meno obbligati, non ci credete più. Ma se voi non credete più a questo istituto che avete presentato come la prima istanza politica del vostro partito, a che cosa voi mai potrete credere o che cosa voi mai ci darete ad intendere che voi credete? Evidentemente se voi non credete più alla Regione, noi abbiamo il diritto di pensare che, non dico tutti voi, ma molti di voi non credono nemmeno più a quei grandi principi rivelati, che a noi mortali appaiono come i misteri della vita. *(Vivi applausi e congratulazioni dalla sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lucifero. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Dirò solo poche parole, onorevoli colleghi, a titolo, quasi, di una dichiarazione di voto ; perchè con questa impostazione genealogica del problema delle parentele con questa legge, visto che io sostenni la legge dell'onorevole Bergmann l'altra volta, non so se mi trovo ad esserne zio o prozio o qualcosa di questo genere, parentela che assolutamente intenderei rifiutare, perchè le ragioni che mi hanno fatto sostenere l'onorevole Bergmann e la sua tesi allora sono quelle che non me lo fanno sostenere oggi. È inutile che dica che parlo a puro titolo personale perchè ormai non ho più bisogno di fare queste dichiarazioni, dato che è a tutti noto che a solo titolo personale io posso parlare.

GRISOLÍA. Ma parli sempre come liberale!

LUCIFERO. Quando parlo come parlo, da liberale, so di non parlare a titolo personale ma di parlare a nome di molte coscienze che vivono qua dentro e nel Paese, larvate e palesi.

Pochissimo devo dire dopo quello che ha detto l'onorevole Boeri, il cui discorso io accetto dalla prima parola all'ultima. Vorrei aggiungere qualche considerazione, ripeto, con il carattere quasi di una dichiarazione di voto. Quando ho sentito parlare stamattina il collega Bisori, in cui si vedeva tutta l'acutezza dell'allievo di un grande maestro, che, se egli permette, nominerò, il professor Cammeo, mi sono domandato chi è di discendenza greca: se lui, oppure io; perchè in me calabrese una tale discendenza si spiegherebbe, in lui no. Un sofisma così completo, onorevole Bisori, come quello suo, nuoce alla causa, non giova. Foste almeno venuti qui a dire: « Onorevoli colleghi, la verità è una: siamo nella impossibilità di fare le elezioni regionali »; c'è lo stato di necessità, il quale giustifica uno stato di fatto, ma non può giustificare mai uno stato di diritto! Ma quando mi parlate di non perentorietà del termine, di legge non costituzionale, di sanzioni che mancano e dite che l'importante in materia costituzionale è di fare « prima o poi » — sono frasi sue, onorevole Bisori, che io ho appuntato — questo non lo possiamo accettare. Io sono uno di quelli che sono stati sempre contrari alle Regioni; io sono tuttora contrario alle Regioni: qualunque strumento che fosse nell'ambito della legalità costituzionale e mi consentisse di ritardare, di impedire questo istituto che io ritengo nocivo al

mio Paese, lo metterei senz'altro in uso. Io non sono nè un convertito di oggi, nè un convertito di ieri; non appartengo nè alla categoria di coloro che ieri erano contrari e oggi sono favorevoli nè di coloro che ieri erano favorevoli ed oggi sono contrari. Ero convinto e lo sono — sarò in errore — che l'ordinamento regionale è contrario agli interessi del mio Paese. Ma non posso essere contro la Costituzione. Ora, la Costituzione è la Costituzione; le norme della Costituzione sono sempre imperative per il solo fatto di essere costituzionali. Non è necessaria una sanzione, come non c'è possibilità di distinzione. La norma costituzionale è imperativa, e se io appoggiai la legge Bergmann, lo feci proprio perchè conteneva un espediente che, secondo me, salvava la Costituzione. Ma oggi questo espediente non c'è, oggi noi usciamo dalla Costituzione, e non possiamo, perciò, accettare questa legge. Per una ragione giuridica, anzitutto, in quanto se entriamo in quest'ordine di idee, veramente cancelliamo la Carta costituzionale. Chi è stato con me alla Costituente sa che fin dall'articolo 1 delle Costituzione — per ragioni evidenti la Costituzione non era quella che io desideravo — io sono stato di quelli che hanno votato generalmente no, sa che io sono di quei 68 — non ne ho mai fatto mistero — che allo scrutinio finale votarono contro l'intera Costituzione.

Ma oggi che la Costituzione c'è, è obbligatorio per tutti rispettarla, soprattutto da coloro che pretendono come noi che sia rispettata da quelli che tendono a violarla.

D'altra parte non possiamo accettare la legge per una ragione politica e parlamentare. La teoria che ogni volta che ci troviamo di fronte ad un fatto compiuto, per necessità di cose o per volontà di persone, dobbiamo metterci sopra lo spolverino, è inammissibile, essa ucciderebbe la democrazia nel nostro Paese.

Dice il senatore Bisori: ma che cosa succederà se non approviamo la legge Lucifredi? Resta in vigore inosservata la legge Bergmann e resta in vigore, sia pure inosservata, la Costituzione; mentre se approviamo la legge Lucifredi non sarà più in vigore e inosservata la legge Bergmann, ma sarà inosservata e avrà perso di valore la Costituzione! E fra le due soluzioni preferisco la prima, cioè che resti inosservata la legge Bergmann, ma resti inviolato il principio costituzionale che la legge Bergmann rispettava e che la legge Lucifredi non rispetta più.

RICCIO. Sono tutti sofismi.

LUCIFERO. Sì, ma sofismi che si appoggiano ai fatti. Per queste ragioni ritengo che sia meglio che la legge Lucifredi sia respinta e che si lasci la situazione quale è, come ha detto il senatore Boeri.

Mi dispiace che non sia presente il senatore Terracini, perchè egli ha fatto una affermazione che è stata subito, grazie a Dio, smentita dai fatti, quando ha detto che le osservazioni che avrebbe fatto non avevano nessuna importanza per il partito di maggioranza ed erano irrilevanti per le altre parti. Credo che l'intervento dell'onorevole Boeri ed il mio possano avere dimostrato all'onorevole Terracini che ci sono dei settori in cui il conformismo non arriva al punto di sopprimere quelli che sono gli imperativi della propria coscienza, e ciò è bene — e questo conta anche per voi — perchè solo da questo non conformismo si può sperare veramente una rinascita per il nostro Paese. *(Approvazioni dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Domenico, relatore di minoranza.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Vice Presidente del Consiglio, credo di avere, nella relazione di minoranza, riassunti gli argomenti giuridici e politici che ci indurranno a votare contro il disegno di legge che ci proviene dalla Camera per iniziativa del gruppo democristiano. Quindi mi toccherà, in questo intervento, solo integrare rapidamente le argomentazioni già enunciate nella relazione di minoranza e, soprattutto, ribattere in via polemica qualcuno degli argomenti che, dagli oratori che hanno parlato a favore del disegno di legge, sono stati enunciati oggi per la prima volta.

Do subito atto all'onorevole Vice Presidente del Consiglio, che l'« antica amica » non è espressione sua: era un amore comune alla Democrazia cristiana ed all'onorevole Calamandrei. Fu precisamente l'arguto spirito toscano dell'onorevole Calamandrei che, in una interpellanza diretta appunto al fine di sollecitare il Governo, che non sembrava fosse molto

desideroso di dar vita alle Regioni, richiese all'onorevole Piccioni notizie specifiche sulla salute di quella « antica amica » della quale avevano avuto occasione di discorrere assieme per le belle vie fiorentine in altri tempi: precisamente in quei tempi in cui l'onorevole Piccioni, rifacendosi del resto a quello che era il postulato del Partito popolare, fatto proprio dalla Democrazia cristiana, era il primo paladino dell'istituto regionale.

Mi ha mosso a questo rilievo quello che dovrebbe essere una specie di addebito fatto non tanto al Parlamento quanto alla minoranza del Parlamento. Esso non ha consistenza, perchè le sollecitazioni ci furono da parte della minoranza fin dal luglio 1948, e in quella occasione, cioè in sede di risposta dell'onorevole Piccioni all'onorevole Calamandrei, risultarono pacifici due concetti: primo, la indiscutibile costituzionalità della VIII norma della Costituzione, e ciò per riconoscimento esplicito dell'onorevole Piccioni ...

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*. No.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. ... secondo, il riconoscimento dell'onere da parte del Governo di provvedere alla formazione del disegno di legge necessario per eseguire le elezioni regionali. L'onorevole Piccioni disse anzi, in risposta all'interpellanza Calamandrei, che quei disegni di legge erano così pronti che ne sarebbe stata imminente la presentazione, la quale poi, viceversa, fu ritardata di ben sette mesi perchè fu effettuata all'altro ramo del Parlamento solo in data 10 dicembre 1948, precisamente all'indomani della presentazione della proposta di legge Bergmann che doveva valere a sanare quella che era la incostituzionalità profilantesi, cioè la scadenza inutile del termine fissato dalla Costituzione. Dunque ci fu una sollecitazione del Parlamento, ci fu un riconoscimento da parte del Governo del suo obbligo di fare tempestivamente le elezioni e in quella occasione l'onorevole Piccioni disse su per giù. « Badate che, in buona sostanza, tutte quelle che sono le leggi istituzionali delle regioni possono anche rimandarsi ad un secondo momento, quel che è necessario è che ci sia una legge elettorale, il mezzo tecnico per arrivare alla formazione delle Regioni ed io mi impegno fin d'ora per il Governo ». Egli disse rispondendo all'onorevole Calamandrei il 18 luglio 1948, 15 mesi fa, di « consentire lo stralcio di quelle che saranno le norme tecniche elettorali acciocchè non sia ritardata la procedura delle elezioni e si arrivi nei termini previsti dalla Costituzione a farle realmente ». Avvenne invece, che la Commissione della Camera dei deputati fece un certo programma di lavoro dal quale, per combinazione, rimase escluso precisamente quello che si riferiva alla preparazione tecnica delle elezioni, alle leggi elettorali; di modo che si sorpassò il termine fissato dalla successiva legge Bergmann senza arrivare alla conclusione nè delle leggi sostanziali, nè di quella tecnica elettorale. Ora ci si chiede la seconda proroga. Io ho osservato nella mia relazione che ci viene un primo dubbio appunto dal termine proposto per la proroga e ci domandiamo se non pare al Governo che ben difficilmente le elezioni si possano attuare precisamente durante l'Anno Santo. O il termine del 1950, appunto come coincidente con l'Anno Santo, non è proprio destinato ad aprire l'adito ad una ulteriore richiesta di rinvio? Ma, a parte questo, quel che è certo si è che volete il secondo rinvio e lo volete con una legge ordinaria.

Noi abbiamo osservato, in occasione della legge Bergmann, come fosse incostituzionale il primo rinvio, ed una identica censura muoviamo ora alla proposta di legge dell'onorevole Lucifredi, che ne ha, del resto, rinnegata la paternità, perchè all'altro ramo del Parlamento l'onorevole Lucifredi, da quel coerente costituzionalista che è, rinunciò al suo incarico di relatore e fu sostituito da altro componente della Commissione, tanto gli parve inammissibile, e fu in questo accompagnato dalla maggioranza della 1ª Commissione, la tesi di diritto suggerita dall'onorevole Martino, Vice Presidente della Camera dei deputati, a titolo di salvataggio di quella proposta di legge. Intendiamoci: io riconosco che quello che osservava l'onorevole Martino avesse un contenuto di serietà ed anche di decisività, allorchè dimostrava che per difetto dei mezzi previsti precisamente dalla Costituzione, non poteva la legge Lucifredi assumere il carattere di legge costituzionale. Non c'erano, infatti, i mezzi e non c'era la tecnica prevista per la formazione

delle leggi costituzionali poichè, nell'ipotesi che venissero a mancare le previste maggioranze qualificate, ci si sarebbe trovati di fronte alla assenza delle leggi regolanti il *referendum*. Fu questa l'argomentazione con la quale il Vice Presidente Martino travolse, in fondo, la maggioranza della Camera, la quale, depennando l'aggettivazione della proposta di legge, si accinse a trattarla come legge ordinaria.

Quello che già da altri è stato ampiamente detto e quanto io ho accennato nella mia relazione, mi dispensano dal ripetere tutte le altre ragioni della nostra opposizione; ma una risposta devo all'onorevole Bisori perchè mi ha chiamato direttamente in causa.

Io non posso neppure immaginare che un avvocato della valentìa dell'onorevole Bisori abbia pensato, sia pure lontanamente e di straforo, di liquidare questa grossa questione politica — perchè la questione è solo politica, o, per lo meno, con enorme prevalenza, è politica — con un piccolo cavillo curialesco. Ma soprattutto, non posso consentire con nessuno, che pensasse l'onorevole Bisori capace di confondere il concetto processuale del termine con il concetto che del termine si ha in diritto sostanziale. Non è possibile una confusione di questo genere. Termine perentorio e termine ordinatorio sono concezioni di diritto processuale; termine come modalità di obbligazione è concetto di diritto sostanziale. E quando noi diciamo che la costituzionalità di una norma è in funzione degli effetti che questa norma produce ed è capace di produrre — e mi pare che si possa essere d'accordo su questo — e quando tutti riconosciamo che da questa norma scaturisce un obbligo di adempimento in termine prefisso, evidentemente noi qualifichiamo con il termine questa obbligazione sostanziale, che sarà di diritto costituzionale se contenuta, come è, nella Costituzione. È chiaro che se noi diciamo: le elezioni regionali devono essere fatte entro questo termine, qualifichiamo la obbligazione di farle con il termine che fissiamo ed il termine diventa elemento intrinseco dell'obbligazione. Si potrebbe discutere sull'essenzialità o meno del termine sostanziale ma non sulla natura ordinatoria o perentoria di esso. Ed allora vi diremmo che mai vi fu termine più essenziale di questo, mai termine fu concepito come più connaturato all'essenza dell'obbligazione. E ciò non solo per quanto ha detto l'onorevole Lussu circa la fatica fatta per allungare quel termine e della lotta nei confronti della corrente democristiana che avrebbe desiderato, viceversa, abbreviare quel termine al primo semestre del 1948, ma perchè in buona sostanza, signori dell'altra sponda, l'adempimento tempestivo di quest'obbligo è cosa che avete promessa al popolo italiano, annunciando l'istituto della Regione e la sua attuazione quale impegno programmatico della vostra corrente. E lo avete promesso quale mezzo di tutela dei diritti costituzionali. Perchè, in fondo, quando voi avete orientato il vostro pensiero e la vostra sistemazione giuridica e costituzionale verso la Regione avete detto: noi vi garantiamo quelle libertà, quelle facoltà che attengono alla autonomia provinciale, comunale ed individuale, attraverso questa forma specifica di istituto autonomistico che è la Regione. Ed in quella occasione, è anche vero, voi, impegnandovi per la Regione, otteneste dalle sinistre l'adesione ad una forma di decentramento amministrativo e di autonomie locali che superavano quelle che potevano essere le concezioni dei partiti di sinistra su questo terreno.

Vi siete impegnati di farlo in omaggio a quella che era una tradizione programmatica della vostra corrente e in omaggio a quella che fu l'espressione di volontà della maggioranza in seno all'Assemblea costituente. Ma oggi non volete mantenere l'impegno assunto e ribadito periodicamente. Voi le Regioni non le volete fare.

Voce dal centro. Non è vero.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. È tanto vero che non le volete fare quanto è vero che — in fondo — voi dite di non volerle fare. E ve lo dimostrerò. Voi dunque non soltanto non volete farle, ma dite di non volerle fare.

MERLIN UMBERTO. Chi lo ha detto?

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Ve lo dirò subito.

MERLIN UMBERTO. Lo dice Lussu perchè fa il processo alle intenzioni.

RIZZO DOMENICO, *relatore di minoranza*. Lo dite voi e ben autorevolmente, vedremo. Ma io non ve ne faccio colpa, intendiamoci.

Io ho già osservato che è nella logica elementare del gioco politico che il partito che siede al Governo, che il partito di maggioranza, soprattutto quando la maggioranza è insperatamente salda come la vostra, non ha nessun interesse di sfrondare, di sminuire il potere centrale a beneficio dei poteri locali. È nella logica elementare della vita politica che voi non abbiate interesse a che il processo di decentramento proceda in avanti. E vorreste, anzi, che regredisse, che s'invertisse in accentramento. È naturale; così come è naturale da parte nostra, cioè da parte della minoranza, che si ragioni in contrario, che si cerchi, cioè, specialmente di fronte ad una maggioranza che del potere centrale usa largamente, per non dire che abusa, che si cerchi, dicevo, di contenere questo potere centrale entro i limiti del tollerabile. Siamo su due posizioni logiche e naturali. La differenza, però, sta in questo: che noi manteniamo o reclamiamo una posizione la quale ci è garantita da una norma costituzionale; noi, cioè, intendiamo che venga attuato un diritto che ci promana dalla Costituzione. voi invece resistete all'attuazione di questo diritto, vi imponete, per forza di maggioranza, così come avete fatto con la legge Bergmann, in maniera da contrastare questo nostro diritto, da violare questo nostro diritto. E, naturalmente, ci dovete consentire che vi si dica quello che vi stiamo dicendo: voi violate la Costituzione, voi siete in rotta con la Costituzione; ed anche qualche cosa di più: voi, non solo siete in rotta con la Costituzione, ma siete in rotta con la vostra lealtà di democratici, perchè questo delle Regioni è il vostro programma, più che il nostro. è quanto voi per tutte le piazze d'Italia e in tutti i comizi avete promesso al corpo elettorale che vi ha dato i suoi suffragi! Evidentemente vi siete impegnati ad attuarlo nei limiti di tempo previsti dalla Costituzione e non alla fine di questa legislatura o addirittura alla fine della successiva. Ora non lo volete più e ammettete, dicevo, di non volerlo perchè la mancata effettuazione delle elezioni regionali voi non la giustificate in nessun modo. Io non solo, infatti, contesto quello che è il preteso stato di necessità ma, con le vostre parole, vi dimostrerò che voi stessi in fondo non sapete dire quale sia la ragione per la quale vi opponete alla effettuazione delle elezioni regionali. Quando si parlava di difetto del mezzo tecnico. intervenne l'onorevole Piccioni e precisò che il mezzo tecnico era di facile attuazione, solo che si facesse lo stralcio di quella parte del progetto che egli diceva pronto fin dal 26 luglio 1948 ma che si aspettò a presentare fino al 9 dicembre successivo. Quando si è trattato di annunciare fuori del Parlamento — si direbbe che questa legge è imposta al Parlamento e non proposta dal Parlamento — attraverso un uomo estremamente qualificato del vostro Governo, l'onorevole Scelba. il secondo rinvio, l'onorevole Lussu vi ricordava quello che Scelba disse in sede parlamentare. Io vi ricorderò quello che Scelba disse in quel suo discorso di Venezia che fu riportato integralmente nell'organo ufficiale di vostra parte: « Il Popolo ». « Ci sono due ordini di ragioni per il rinvio — disse l'onorevole Scelba — ragioni economiche, ed è inutile occuparcene, e ragioni politiche ». E con convinzione non certo strettamente personale soggiunse: « perchè è difficile che la democrazia cristiana possa avere in un secondo esperimento elettorale gli stessi voti che ebbe il 18 aprile ». Io non dico che l'onorevole Scelba facesse così una manifestazione di paura elettoralistica od elezionistica. Dico che egli non addusse affatto le ragioni tecniche che avete scoperte oggi. Le quali sono escluse persino dal difensore di ufficio di questa legge, l'onorevole Bergmann, che, come difensore di ufficio è obbligato, per una norma di etica professionale, a sostenere la causa che gli viene affidata. anche se la causa egli non l'ha scelta. In verità nella sua relazione egli non può disconoscere essere certo che con un minimo di buona volontà gli strumenti elettorali dei quali oggi si accusa la mancanza si sarebbero potuti creare in brevissimo tempo; non fosse altro perchè ci sono almeno tre precedenti di leggi elettorali, che sono serviti per le elezioni regionali in Sardegna, in Sicilia e in Alto Adige, senza tener conto di quella particolare che servì per la Valle d'Aosta. Non che si dovessero, beninteso, adottare puramente e semplicemente quelle leggi, ma esse potevano servire di base alla formazione della legge elettorale utile per tutte le altre elezioni regionali, così come avrebbe potuto servire di base, secondo proponeva l'onorevole Piccioni, lo

stralcio del suo disegno di legge per la parte attinente al meccanismo elettorale.

E concludo, onorevoli colleghi. È nostro dovere di denunciare all'opinione pubblica questo sistema di violazione delle norme costituzionali e dei diritti assicurati dalla Costituzione ai singoli, ai cittadini, che si traduce in violazione dei diritti di libertà praticamente denegati attraverso queste forme di rinvio *sine die*.

E noi continueremo a denunciare le vere cause per le quali non volete attuare l'istituto regionalistico, cause che, come affermo nella mia relazione, credo siano più che nella preoccupazione del nuovo esperimento elettorale, nell'interesse di continuare a premere questa specie di tallone di ferro, che è il vostro controllo, sulle amministrazioni locali delle quali, per gran parte, non siete soddisfatti in quanto non rappresentano certo l'espressione del vostro pensiero e delle vostre ideologie; e nello interesse di continuare a mantenere in piedi quella « perniciosissima figura di delinquenza politica », quale Salvemini considera il Prefetto così come è concepito ed attuato in Italia. Ma, soprattutto, continueremo a denunciare l'ipocrisia di un metodo con il quale, mentre si domanda da parte dei cittadini la osservanza ligia ed ortodossa dei princìpi costituzionali, attraverso i rappresentanti parlamentari della maggioranza, d'altra parte, si corrompono e si violano questi stessi princìpi costituzionali mediante una serie di manovre dilatorie che non solo non conferiscono alla dignità del Parlamento, ma che innanzi tutto vengono meno a quel minimo di lealtà democratica che è necessario per una qualunque forma di civile, moderna convivenza. (*Applausi dalla sinistra*).

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bergmann, relatore di maggioranza.

BERGMANN, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, penso che per l'economia della discussione sia opportuno sbarazzare il terreno dal problema costituzionale che ha un carattere preliminare.

Non si tratta secondo me, come ho detto nella mia relazione stampata, di discutere se la disposizione transitoria ottava abbia o meno un carattere costituzionale; e se io ho citato nella relazione talune opinioni discordanti non ho fatto per associarmi a queste. Il mio pensiero di modesto studioso di cose pubbliche e il mio cuore di repubblicano mi inducono a considerare costituzionali tutte le disposizioni della Costituzione, anche quelle transitorie, ma la questione non è posta in questi termini: la questione è di vedere se il disegno di legge che esaminiamo, e del quale la Commissione mi ha fatto la gradita sorpresa di nominarmi relatore in mia assenza, riforma la disposizione VIII della Costituzione o piuttosto una disposizione contenuta nella legge del 24 dicembre 1948. La verità è la seconda ipotesi.

Riconosco la coerenza degli oppositori, a cominciare dall'onorevole relatore di minoranza, che all'inizio della sua relazione qualifica incostituzionale la legge del 24 dicembre 1948. È evidente che se si parte da quella premessa, logiche sono le conseguenze. Ma la premessa, a parere mio e di coloro che hanno votato la legge che va sotto il mio nome, non è esatta.

Noi abbiamo inteso con quella legge non di prorogare la norma costituzionale, cioè di compiere un atto che sarebbe stato illegale, perchè non circondato allora dalle forme prescritte dall'articolo 138 della Costituzione, ma di attuare la norma. Infatti con una legge ordinaria si disponeva quel che la Costituzione imponeva e che il potere esecutivo non aveva fatto, cioè di indire le elezioni. Posto che questa è diventata legge ed essendo legge non può essere discussa nel suo contenuto di validità, oggi non si tratta più di prorogare o di modificare la norma della Costituzione, ma semplicemente di modificare una disposizione di questa legge che è stata fatta dal potere legislativo ordinario e che il potere legislativo ordinario può modificare, tanto è vero che il testo del disegno di legge che vi è proposto dice espressamente che modifica il termine stabilito nella legge del 24 dicembre 1948.

Nè valgono, a mio avviso, le considerazioni, ricche di dottrina giuridica, di taluni degli

oppositori come gli amici Boeri e Lussu. Una volta che essi, ed in modo particolare il senatore Lussu — e di questo gli sono grato — riconoscono che l'intenzione del relatore che vi parla, quando propose quella legge del 24 dicembre 1948, fu di riempire la lacuna che altrimenti vi sarebbe stata rispetto alle disposizioni costituzionali, è palese che noi abbiamo inteso di ottemperare alla norma costituzionale, di metterla in esecuzione, e con ciò la questione è chiaramente posta in termini che non ammettono dubbi.

Voglio citare, per la tranquillità della coscienza dei miei cortesi avversari, le dichiarazioni del relatore di minoranza davanti alla Camera dei deputati. Già ho ricordato nella mia relazione quello che l'onorevole Achille Corona scriveva: « Lo stesso carattere esecutivo di una norma costituzionale che si era attribuito alla legge Bergmann, impedisce che sia lecito rivedere la disposizione VIII. Questa norma transitoria ha concluso il suo ciclo col 31 dicembre 1948 ». Ritengo esatta questa dichiarazione del vostro collega di partito, relatore di minoranza alla Camera. È la disposizione VIII della Costituzione che ha concluso il suo ciclo, come egli dice, col 31 dicembre 1948. La legge che noi abbiamo votata l'anno scorso non può concludere il suo ciclo, come preconizzava l'amico Boeri, tra nove giorni con la scadenza del termine, se noi interveniamo in tempo a prorogare questo termine; concluderà il suo ciclo solo se noi non voteremo la proposta di legge Lucifredi.

E finiva il relatore di minoranza onorevole Corona: « Prima di quel giorno, 31 dicembre 1948, essa — cioè la disposizione costituzionale — poteva essere oggetto di revisione costituzionale, ma una volta trascorso tale termine è trovata la sua esecuzione nella legge 24 dicembre 1948, la disposizione non può essere più oggetto di modificazione ».

Si discuteva allora, cioè nello scorso luglio, davanti alla Camera, se questa proroga della quale oggi ci occupiamo, dovesse approvarsi con legge costituzionale o con legge ordinaria. L'onorevole Martino, Vice Presidente della Camera, aveva proposto, come sappiamo, di sopprimere la qualifica di costituzionale a questo disegno di legge, il che la Camera fece. E lo stesso relatore di minoranza onorevole Corona nel rispondere agli oratori davanti alla Camera aggiungeva queste parole, che sono coerenti con quelle scritte nella sua relazione per respingere la tesi della legge costituzionale: « Non potevate fare (e da questo punto di vista siamo d'accordo con le ragioni esposte dall'onorevole Martino) nemmeno una legge costituzionale, non essendo presenti tutti gli elementi che formano la parte essenziale ed integrante della procedura prevista nell'articolo 138 della Costituzione ». Sappiamo tutti che l'articolo 138 porta, dopo le due deliberazioni della Camera e del Senato la seconda delle quali con maggioranza qualificata, il *referendum* (per il quale manca la legge).

A questo punto mi sembra che si possano qui annodare alle ragioni di ordine giuridico, che ho brevemente riassunte, le ragioni di ordine politico, le quali non possono mancare di suggerire la nostra linea di condotta di assemblea politica. Sarebbe fuori di luogo a mio avviso portare al *referendum* popolare tra sei, otto, dieci o dodici mesi un quesito che è rappresentato solo dalla domanda se un termine scaduto il 30 ottobre 1949 debba essere alla fine del 1950 prorogato con un voto diretto della popolazione. Noi sappiamo che il nostro popolo, ricco di tante buone qualità, intelligenza, laboriosità, sopportazione, difetta in molte regioni di istruzione ed è, lasciatemelo dire, piuttosto portato al conformismo. Noi avremmo una battaglia guidata da orientamenti sentimentali, da reazioni o tentativi di reazioni proprio contro questa riforma che tutti vogliamo in modo, lo ammetto, più o meno intenso ma sulla quale siamo tutti d'accordo: ed arrischieremmo di arrecare grave danno proprio a questa causa delle autonomie che noi vogliamo servire.

Diversa è la situazione di altri popoli presso cui il *referendum* attraverso decenni di esperimento è passato da un modo di espressione di volontà su temi semplici, su temi vicini, su temi di interesse, alla deliberazione su ardui quesiti di carattere politico. Ma bisogna procedere per gradi; speriamo che tra qualche anno il *referendum*, entrato nella consuetudine del nostro popolo, possa avere addestrato i cittadini a votazioni utili al reggimento pub-

blico, utili alla nostra Nazione, ma non poniamoci al repentaglio di aprire, su un tema così delicato un procedimento che potrebbe screditare il nuovo istituto della democrazia diretta, mentre noi vogliamo con esso rendere alto il culto ed il rispetto della Costituzione.

Abbiamo avuto in materia un esempio magnifico in Isvizzera l'11 settembre scorso, un esempio tipico e clamoroso sul quale vi voglio dire qualcosa di più del pochissimo che è apparso nei nostri giornali; ancora ieri in un giornale di Zurigo vi era un lungo articolo di commento giuridico di uno dei maggiori studiosi dei problemi costituzionali e federali, il professore dell'Università di Zurigo Zaccaria Giacometti. Il popolo svizzero era chiamato a *referendum* su una legge di iniziativa popolare intitolata: « Ritorno alla democrazia diretta »; essa introduce un articolo 89-*bis* nella Costituzione: « Divieto di decreti governativi », con la sanzione che in caso di urgenza siano ammessi, ma entro un anno debbano essere sottoposti a *referendum* obbligatorio senza di che decadono dal loro valore. Il Governo si era opposto a questa proposta presentata regolarmente fino dal 1946, la Camera l'aveva respinta, o meglio ne aveva raccomandato al popolo, perchè è il popolo svizzero che decide in materia, la reiezione con 110 voti contro 13. Il Consiglio degli Stati che è il piccolo Senato svizzero, l'aveva altrettanto quasi unanimemente respinta, con 19 voti contro uno. Tutti i partiti e tutti i giornali erano contrari, meno un partito, il partito liberale svizzero, che è meno conservatore dell'omonimo italiano, ma non molto più robusto. Ebbene, nonostante il concorde invito del Governo, di partiti, della Camera, del Senato e della stampa, il popolo svizzero a maggioranza ha approvato questa legge costituzionale che è diventata l'articolo 89-*bis* della Costituzione. Mi auguro che il nostro popolo — ma lasciamogli il tempo di fare scuola — impari in qualche anno ad essere in modi simili arbitro dei propri destini.

Pesati questi motivi, giuridici e politici, mi sembra sgombrato il terreno dal dubbio che qui si tratti di risolvere un problema costituzionale, e che occorra quella legge costituzionale che la Camera ha rifiutato; confido dunque che la sensibilità politica dimostrata dalla Camera (votando contro una proposta che le veniva dalla maggioranza della prima Commissione) non sia inferiore presso la nostra Assemblea.

E, nel merito, passo a dire: facciamo o non facciamo questa proroga del termine? Il collega relatore di minoranza, ad un certo punto della sua relazione, verso la fine, dice: « si facciano subito le elezioni ». Già, è facile scriverlo, ma non è altrettanto facile farlo; è qui tutta la questione. Esiste un dovere che è stato trascurato. Di chi la colpa? Forse la prima, in ordine di autorità, la possiamo concordemente attribuire al Governo, il quale avrebbe potuto sollecitare l'approvazione delle due leggi regionali — n. 211 e 212 — presentate alla Camera; ma il Governo formalmente risponde in modo legittimo: le abbiamo presentate alla Camera, spetta ad essa di provvedere. Ho già detto nella relazione che il Governo formalmente ha ragione, però noi sappiamo che i legami tra Governo e maggioranza, tra Governo e I Commissione, tra Governo e Camera dei deputati sono tali, che una autorevole sollecitazione da parte sua non avrebbe mancato di trovare accoglienza favorevole presso la Camera dei deputati. Comunque, diamo pure una parte della responsabilità alla I Commissione della Camera, la quale, avuta in esame la legge amministrativa insieme con quella elettorale, ha scelto di esaminare prima la legge amministrativa, mentre avrebbe dovuto esaminare prima la legge elettorale. Aggiungiamo che la legge amministrativa, la quale aveva avuto un intero anno, il 1948, di gestazione presso il potere esecutivo, ha raggiunto dieci mesi di incubazione presso la Commissione.

Ma è esaurito l'elenco dei responsabili di questo ritardo, certo senza prave intenzioni? Si tratta infatti di una tiepidezza, forse eccessiva, nell'adempimento di un'opera. È esaurito l'elenco? C'è una poderosa e consapevole minoranza alla Camera dei deputati, la quale è stata lodata, nella lunga discussione che si è fatta là su questa legge alla fine di luglio, per avere, in senso alla I Commissione, seriamente ed efficacemente collaborato allo studio della legge amministrativa; e la minoranza ha accolto questo meritato elogio e non

ha affatto protestato dicendo di avere in seno alla prima Commissione sollecitato — e nemmeno poteva dire di averlo fatto in seno alla Camera dei deputati — che si procedesse con maggiore rapidità e che si portasse anticipatamente in discussione il disegno di legge 212, cioè quello relativo alle elezioni regionali. Quindi nella distribuzione delle colpe procediamo pure in ordine di grado e cioè dal Governo al Parlamento, passando infine anche alla opposizione, ma non disconosciamo che, a voler essere equi, un po' di colpa l'abbiamo tutti.

Ma vi è anche il rimedio. Il rimedio era stato accennato da due fonti assai autorevoli, le più autorevoli che noi possiamo citare in questa materia. L'onorevole Ministro dell'interno il 26 ottobre dello scorso anno diceva al Senato su questo tema: « Spetterà al Parlamento decidere ed eventualmente stralciare la parte riferentesi alle elezioni, lasciando impregiudicato tutto il resto ». Dello stesso ordine di idee è l'onorevole Vice Presidente del Consiglio Piccioni che diceva alla Camera alla fine dello scorso luglio rispondendo alla interpellanza che è stata qui ricordata dal relatore della minoranza: « Se però di fronte all'incombenza della scadenza del termine fissato dalla Costituzione si dovesse avvertire l'opportunità di accelerare invece la decisione del Parlamento sul sistema elettorale, il Governo acconsentirà e proporrà al Parlamento lo stralcio che riguarda il modo di elezione dei consigli regionali ».

Ora io penso che sia venuto il momento di fare questo e, poichè vorrei essere tranquillo su questo punto, io mi permetterei non solo di farne oggetto di una raccomandazione vivissima al Governo, il che potrebbe non bastare agli onorevoli colleghi della minoranza, ma di farne invito attraverso la nostra Presidenza alla Presidenza della Camera, pregandola di fare cosa che è già implicita in una dichiarazione che l'onorevole Presidente Gronchi fece proprio alla chiusura di questa discussione davanti alla Camera dei deputati: « La Presidenza non ha creduto fino ad ora di valersi della norma dell'articolo 67 del Regolamento che contiene la fissazione di un termine non superiore a due mesi per la presentazione delle relazioni », e continuava: « è intenzione della Presidenza che d'ora in avanti, ecc. ». Noi possiamo pregare, ed io lo faccio fin da ora, la nostra Presidenza di voler richiamare l'attenzione della Presidenza della Camera sulla urgenza delle deliberazioni intorno ai disegni di legge nn. 211 e 212...

PASTORE. Ma in questo momento alla Camera non c'è neppure il progetto di legge per le elezioni perchè il Governo lo ha ritirato.

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.* Non è esatto.

PASTORE. Lo hanno pubblicato i giornali.

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.* Forse il Governo ne aveva intenzione.

BERGMANN, *relatore di maggioranza.* Vorrei dunque che la Presidenza segnalasse questa urgenza affinchè al Senato rimanga il tempo necessario per il ponderato esame di queste due leggi e per eventuali diverse deliberazioni e segnalasse inoltre l'opportunità che il disegno n. 212 (legge elettorale) venga sollecitamente esaminato e trasmesso al Senato anche qualora l'esame del disegno n. 211 dovesse richiedere tempo più lungo. Questa richiesta mi sembra perfettamente conforme alle dichiarazioni sopra ricordate dell'onorevole Ministro dell'interno e dell'onorevole Vice Presidente del Consiglio. E poichè allora si parlava di ravvisare una opportunità, mi pare che maggiore opportunità di quella che c'è oggi non si possa riconoscere. È conforme a recenti pubblicazioni, ad impegni ripetuti che le elezioni si faranno nel 1950 e che cominceranno in primavera. Abbiamo soltanto sei mesi davanti. Credo che questo invito ai nostri colleghi dell'altra Camera sia assai opportuno e possa rappresentare veramente un punto di appoggio per coloro che sentono la necessità di frenare gli eccessi oratori che dovessero eventualmente ritardare le deliberazioni necessarie.

Prima di concludere, vorrei, se mi consentite, darvi una notizia, non a titolo di difesa dei molti colpevoli di questo ritardo, ma perchè la ritengo atta a far sì che la nostra ferma volontà di attuare la riforma autonomistica valga ad imprimere alle prossime discussioni un carattere di collaborazione, lasciando da parte i motivi polemici per i quali ci sono tan-

te altre magnifiche occasioni! Vorrei cioè darvi notizia di quello che accade in materia nella Repubblica francese. Ho citato poco fa un esempio svizzero, lasciate che citi ora un assai diverso esempio francese.

In Francia, come voi sapete, vige un ordinamento centralistico; è l'ordinamento napoleonico, dal quale è stato disgraziatamente copiato dopo l'unificazione del 1861 il nostro, respingendosi i progetti regionalisti di Cavour, di Farini e di Minghetti. Ricordo che la terza Repubblica francese era stata definita da Thiers una Repubblica democratica con meccanismo dittatoriale; la quarta è presso a poco nelle condizioni della nostra nuovissima Repubblica e sta studiando e laboriosamente creando una trasformazione, che a mio giudizio è anche più modesta della nostra, in senso autonomista. È stato stabilito il principio autonomistico anche nella Costituzione francese ed è stata presentata da tutto il Consiglio dei Ministri — sono 16 proponenti — il 6 marzo 1948 una legge che tende al decentramento amministrativo concedendo più ampi poteri ai prefetti.

Le prime parole con le quali il Consiglio dei Ministri presentava questa legge sono le seguenti: « La Costituzione ha posto il principio del decentramento amministrativo, decidendo di confidare alle Assemblee dipartimentali e comunali elette ed ai loro rappresentanti la gestione degli affari puramente locali. Per fare entrare questa riforma nel dominio delle realtà, il Governo ha eleborato il testo di due grandi leggi organiche, l'una sulle amministrazione dipartimentale, l'altra sull'amministrazione municipale. Queste due leggi organiche devono essere completate, conformemente alle prescrizioni del primo paragrafo dell'articolo 89 della Costituzione, da una terza legge che definisca i poteri dei delegati del Governo, cioè dei Prefetti ». E tra i motivi ci sono queste parole: « Questo scopo non può essere raggiunto senza trasferire al Prefetto attribuzioni di poteri attualmente trattenuti dai Ministri o dalle amministrazioni centrali ». È dunque una specie di decentramento a favore dei Prefetti, nel quale credo che tutti noi non avremmo grande fiducia.

Ma ciò che interessa è la relazione, che arriva dopo 10 mesi, il 20 gennaio 1949, relazione di una Commissione speciale per la riforma amministrativa. Essa comincia con queste parole: « Due anni dopo il voto della Costituzione, nessuna delle tre grandi leggi organiche previste da essa — organizzazione comunale, organizzazione dipartimentale, decentramento e poteri dei Prefetti — è stata ancora discussa dal Parlamento. Il progetto relativo alla prima di queste leggi non è stato nemmeno presentato ». E più innanzi: « A noi sembra che sia un dovere imperioso del legislatore di non ritardare la messa in vigore del titolo X della Costituzione. La caratteristica essenziale di questo progetto è di mettere fine una volta per sempre alla azione centralizzatrice continua e tenace dei Ministeri, che finiscono per non poter fare nulla, a forza di voler fare tutto. Man mano che le Assemblee parlamentari combattono questi mali, votando misure di decentramento, le famose circolari ministeriali, insidiose, pressanti, imperative, vengono a distruggerne l'effetto ed a ingorgare le amministrazioni centrali, più avide di potere che preoccupate delle realizzazioni ».

Mi pare che questa concomitanza, questo parallelismo fra i nostri due Paesi abbia un grande significato. Anche nella repubblica francese, la repubblica della Rivoluzione, la repubblica della Resistenza al pari della nostra repubblica, con una anzianità politica superiore a quella del nostro popolo, le difficoltà di trasformare questo ordinamento, le resistenze sono tali che il problema è molto più complesso di quanto sembra. Contro queste resistenze ci vuole volontà ferma ed energia. Non si tratta di resistenze misteriose come il collega senatore Terracini supponeva poco fa che avessi detto nella mia relazione. Sono le forze centraliste cresciute e rafforzatesi in 90 anni di centralismo, sono interessi di uffici e di istituti, sono anche interessi particolari che si servono di questi uffici e istituti. Non c'è niente di misterioso. Sono interessi certamente estranei alle nobili intenzioni del nostro collega Lucifero, ma ai quali involontariamente servono queste nostalgie di un passato che non vogliamo più vedere. Queste sono le resistenze che noi dovremo vincere insieme, onde chiediamo la collaborazione di tutti, perchè

questo problema non si risolve con dei soli atteggiamenti polemici.

Vogliamo che questa riforma si faccia e riteniamo più saggio per ciò non lasciare scadere il termine e tenere agganciato il Governo, il quale non è solo un Ministro o un Consiglio di Ministri ma è quel complesso mastodontico e non troppo agile che tutti sappiamo; vogliamo tenerlo legato al nuovo termine la cui inosservanza potrà essere ormai considerata una gravissima colpa. Vogliamo tenere legato con l'esecutivo anche il potere legislativo. Questa riforma si deve fare perchè è la sola che può dare la stabilità alla Repubblica, è la sola che può dare la sovranità al popolo nell'ambito delle amministrazioni locali.

Non dimentichiamo che i problemi della pubblica amministrazione sono non meno importanti dei problemi politici ed economici. Nella pubblica amministrazione, che risponde ai bisogni e agli interessi vicini, è la sostanza stessa della vita di un popolo. A seconda di come la pubblica amministrazione funziona o no, fioriscono la libertà, la salute e la prosperità delle popolazioni Il modo come si svolge la pubblica amministrazione rappresenta, sintetizza, testimonia e suggella il carattere di una civiltà. *(Vivi applausi e congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piccioni, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.* Onorevoli senatori, giunti a questa ora, dopo una discussione così elevata, occorrerebbe molto tempo per rispondere a tutte le osservazioni e appunti mossi sia a me che al Governo. Ma, poichè questo non è consentito dal tempo, e poichè credo che non sia necessario prolungare ancora di più la discussione, devo fare una premessa, a quelle poche cose che dirò, di carattere personale. Non quindi per mancanza di riguardo al Senato o per difetto di argomenti specifici, io mi asterrò dal rispondere a quelle che sono state le osservazioni particolari mosse alla mia condotta come uomo di governo, mentre insisterò brevemente sull'atteggiamento che il Governo ha seguito. Poichè le osservazioni mosse nei miei confronti sono state riprodotte, quasi testualmente, se non fotograficamente, sulla base di quelle già portate in seno alla Camera, quando ebbe luogo la discussione nel luglio scorso, chi avesse vaghezza di conoscere le risposte da me date, a queste osservazioni, io debbo necessariamente rinviarlo al resoconto stenografico della discussione alla Camera, non senza sottolineare che le illazioni e le conclusioni da taluno, e specie dal relatore di minoranza, poste questa mattina, io le respingo inquantochè non rispondono ad una interpretazione fedelmente esatta di quello che è stato il mio pensiero, il mio atteggiamento passato nei confronti dell'ordinamento regionale.

Altra premessa necessaria è quella riguardante l'atteggiamento del Governo. Si è voluto da più parti osservare che il Governo è stato in un certo modo carente o per lo meno negligente, se non in colpa grave, nei confronti dell'attuazione dell'ordinamento regionale. Io debbo affermare al Senato che il Governo, di fronte a questo problema, si è comportato con la stessa diligenza e con la stessa accortezza che pone in tutti gli altri problemi che cadono sotto il suo giudizio. Se un peccato da parte di qualcuno — anche mio personale — ci fu in un primo momento, fu un peccato di eccessivo ottimismo sulle capacità realizzatrici sia del Governo, sia del Parlamento, in ordine al problema che ci riguarda, in quanto con eccessivo ottimismo, in quel momento euforico nel quale fu discussa l'interpellanza del mio amico Calamandrei, credevamo tutti che con intensità maggiore di lavoro, nel Governo, nelle Commissioni e nel Parlamento, si sarebbe potuti arrivare a mantenere fermo il termine stabilito dalla disposizione transitoria VIII. Ma l'esperienza successiva, non limitata solo a questo campo così circoscritto, ma a molti altri campi che il Senato certamente conosce, e che per brevità io non richiamo, ha mostrato, attraverso quale difficoltà, quale scrupolosità di indagine minuta delle varie leggi, delle varie disposizioni di legge, attraverso quale laboriosità di discussione parlamentare, passano i vari progetti di legge ed i bilanci stessi dello Stato. Cosicchè a nessuno viene in mente di incolpare il Parlamento di non avere lavorato in questo periodo di tempo. Soltanto che il lavoro è stato così intenso e così assorbente per altri problemi che hanno legato e occupato

il Parlamento, da non lasciare il tempo necessario per la trattazione conclusiva delle leggi e norme necessarie per attuare l'ordinamento regionale.

Ed io non lo faccio per ritorsione verso il Parlamento, ma proprio a chiarimento del senso di responsabilità a cui si è informato il Parlamento stesso. Dopo la presentazione dei due disegni di legge da parte del Governo avvenuta il 10 dicembre 1948, la prima Commissione della Camera, come ha ricordato il senatore Bergmann, nelle sue due riunioni del 20 gennaio e del 24 febbraio 1949, è stata unanime nello stabilire la priorità nell'indagine e nella discussione parlamentare del disegno di legge che riguarda il disciplinamento organico dell'ordinamento regionale e nell'esaminare questo progetto ha distinto in vari capitoli i problemi facenti specificatamente carico al disciplinamento stesso in modo da farne degli oggetti specifici di esame e di indagine da parte della medesima Commissione, fino al punto di suddividere la Commissione stessa in tre comitati speciali, ciascuno dei quali si riservava un argomento fondamentale contenuto nel disegno di legge.

Questo perchè è stato fatto, onorevoli senatori? Perchè non il Governo soltanto, ma la Commissione, non la maggioranza della Commissione — vedi Governo, come si vuole insistentemente dire dall'opposizione — ma l'unanimità della Commissione ha sentito che per un retto ordinamento, per una retta funzionalità dell'ordinamento regionale si rendeva strettamente necessario l'approfondimento, il disciplinamento di certe norme che costituiscono i capisaldi e i presupposti dell'ordinamento e del funzionamento regionale.

Di fronte a questi dati incontrovertibili non dovrebbe essere consentito a chicchessia di incolpare il Governo o di carenza o di negligenza, o peggio ancora, come è stato detto con parola parlamentare eccessiva, di sabotaggio dell'ordinamento regionale. Il Governo ha sentito la necessità di presentare insieme i due disegni di legge in Parlamento; la prima Camera, unanime nella espressione rappresentativa della Commissione, ha sentito il dovere di porre in primo piano l'ordinamento regionale, rinviando ad un secondo momento, risolto il primo problema, la trattazione del sistema per la nomina dei Consigli regionali. E questo ripeto non per un atteggiamento polemico verso gli ordinamenti regionali, ma per un atteggiamento di responsabilità, di serietà, per far sì, onorevole Lussu, che quella regione che sta tanto a cuore a lei, a me, ed ad altri colleghi, nasca e si attui in modo vivo e vitale con le minori dissipazioni possibili, le quali si riflettono poi non solo nei confronti della struttura e del funzionamento centrale dello Stato, ma in definitiva si riflettono in un permanente stato di debolezza dello stesso ordinamento regionale.

Detto questo e precisati quindi i termini delle rispettive responsabilità, non per scaricare le presunte colpe degli uni verso gli altri, ma per sottolineare la serietà del deliberato della prima Commissione della Camera, debbo brevemente riassumere i motivi per i quali il Governo richiede l'approvazione di questa legge.

Sono motivi di carattere giuridico, sono motivi di carattere politico. I motivi di carattere giuridico — mi dispiace che non sia presente il contraddittore onorevole Terracini — per me sono quelli esposti validamente e brillantemente dall'onorevole Bisori. Oggi, dopo tutta la discussione che ci fu in occasione della legge Bergmann, il voler risollevare il concetto, il dubbio, lo spauracchio della violazione costituzionale da parte di questa legge, a me sembra veramente eccessivo, perchè non si vede utilità alcuna nell'addentrarci in una ripetizione della disquisizione di carattere giuridico costituzionale su quello che si deve intendere per costituzionale e quello che può non essere costituzionale.

Sta di fatto, onorevoli senatori, che occorre ragionare da politici pratici, non da politici dottrinali o da politici astratti. Mi pare che, sotto questo aspetto, l'onorevole Terracini dia dei ripetuti esempi di astrattismo, quando non si preoccupa di riflettere sulla responsabilità di Governo e sulla responsabilità specifica del Parlamento, nell'affrontare problemi che devono essere considerati dal punto di vista della loro conclusione, non solo dal punto di vista della delineazione astratta. L'atmosfera rarefatta, quale può essere quella della logica

pura non è, me lo consenta il Senato, il terreno più adatto per quella che è la logica politica di noi uomini politici responsabili di azioni concrete di governo o legislative, non di enunciazioni di carattere astratto.

Detto questo, voglio aggiungere che, nei confronti del problema della costituzionalità o meno della VIII disposizione transitoria, noi a cosa dobbiamo guardare? Soltanto al collocamento materiale nel testo della Costituzione di tutto quello che vi è detto, dalla prima all'ultima parola? Ed allora non soltanto nel campo delle disposizioni transitorie e finali, ma anche nel campo della prima parte che attende ancora attuazione, ci sono delle cose per le quali questa attuazione viene respinta, in un certo modo, almeno da gran parte dell'opposizione medesima. Si veda, per esempio, l'articolo 40 della Costituzione, che parla della regolamentazione del diritto di sciopero: tutte le volte che qualcuno si appresta ad affrontare questo articolo, che è una disposizione precisa, concreta, indiscutibile dal punto di vista del suo carattere costituzionale, si levano delle alte strida dall'altra parte per dire che quasi si attenta alla Costituzione medesima: mentre si vuole invece dar vita e tradurre in norme specifiche una disposizione precisa della Costituzione. (*Approvazioni dal centro*).

PASTORE. Noi difendiamo il diritto allo sciopero.

PICCIONI, *Vice Presidente del Consiglio dei Ministri*. Ma qui, a cosa si deve guardare ragionando così, da politici pratici, quando si parla di costituzionalità o meno di una norma? Si deve guardare agli effetti dell'attuazione o della mancata attuazione di una norma per vedere se questi effetti incidano o no su quello che è il patrimonio sacro, che è il fondamento caratteristicamente sostanziale ed essenziale della Costituzione come tale, se incidano o no sulla sostanzialità degli istituti costituzionali fissati dalla Costituzione. In questo senso per lo meno — non voglio essere esagerato — bisogna guardarsi dall'affrettare un giudizio così definitivo e deciso sulla costituzionalità o sulla incostituzionalità.

Ora, il termine — qui è tutto il valore del ragionamento dell'onorevole Bisori — della disposizione VIII, quale effetto può produrre nei confronti di quello che è un istituto fondamentale della Costituzione, quale l'ordinamento regionale? Di ritardarne l'attuazione, ma non già di incidere sulla esistenza, sulla sostanzialità, sulla connaturalità dell'istituto regionale con lo stesso testo costituzionale. Perchè sarebbe veramente incostituzionale se si potesse, da parte di chicchessia, dire o sostenere: guardate che se voi non rispettate il disposto della VIII disposizione transitoria, cade l'istituto regionale. Ora, siccome questo non è passato, nè può passare, per l'anticamera del cervello di chicchessia, anche del più astratto spulciatore di quelle che sono le disposizioni costituzionali, siccome questo nessuno lo sostiene, allora a cosa bisogna ridursi? Ad una considerazione pratica, politica del contenuto e della efficacia della norma VIII transitoria, ponendola in relazione con tutti gli altri istituti compresi nella stessa Costituzione, che costituiscono il substrato stesso, la sostanza stessa, il contenuto di quel termine che voi non potete assumere, così vuoto di ogni contenuto e chiederne l'applicazione anche se mancano le condizioni materiali, le più elementari, per l'applicazione. Ora, onorevoli senatori, mancano le condizioni materiali — e non dico altro — per poter applicare il disposto della norma VIII?

Vedete, la vostra polemica antigovernativa avrebbe una certa consistenza se, per esempio, fosse stata suffragata da altri presupposti che invece mancano, quelli che il Governo avesse cioè avuto a sua disposizione veramente gli strumenti necessari per dare attuazione al disposto della disposizione VIII e non ne avesse usato. Avreste avuto ragione se ciò fosse avvenuto, per esempio, nell'attuazione degli istituti regionali speciali. Voi aspettavate il Governo al varco. Io ho seguito l'ultima discussione in Senato su questa materia: in essa si manifestò questo vostro scetticismo, questa vostra perseverante sfiducia nella volontà e nella idoneità del Governo a voler attuare gli statuti speciali soprattutto quelli della Sardegna e dell'Alto Adige. Ma poichè per gli statuti speciali della Sardegna e dell'Alto Adige è stata data al Governo, insieme alla facoltà di attuarlo, quella di deliberare esso il sistema elettorale, il Governo lo ha deliberato e, indette le elezioni, le ha fatte fare nel termine prescritto.

Ed ora che cosa volete venire a chiedere al Governo od alla maggioranza parlamentare, quando sono state condizioni oggettive di fatto, come vi ho illustrato, che hanno ritardato il lavoro conclusivo e quando mancano per l'attuazione del termine le condizioni materiali essenziali e necessarie? Ma c'è qualcuno di voi che poteva pensare che, per mantenere fede al termine o della Costituzione o della legge Bergmann, si fosse dovuto o potuto affrontare con la massima rapidità un sistema elettorale pur che sia (e mi pare che qualche cosa del genere ho sentito dalle vostre obbiezioni) e indire le elezioni? E poi, indire le elezioni per ottenere che cosa? Per mettere al mondo altri diciassette Consigli regionali ai quali le condizioni per un sano sviluppo e per una loro sana vitalità mancano e mancano non soltanto nel nostro giudizio, ma mancano anche nel giudizio dei rappresentanti zelanti e volenterosi dell'opposizione che hanno lavorato in seno alla prima Commissione della Camera.

Quindi per questa netta considerazione giuridica che lascia impregiudicata, come deve lasciarla, la questione che per me nella sua applicazione pratica diventa una questione puramente dottrinaria della costituzionalità o meno, e fino a che punto sia costituzionale e fino a che punto anticostituzionale, sta di fatto che il Parlamento, fissando il termine con la legge Bergmann, lo ha fissato per il 30 ottobre di quest'anno.

Ora, la vostra censura potrebbe avere qualche valida consistenza se oggi o nel luglio scorso il Governo avesse detto: io le elezioni non le faccio entro il 30 ottobre. Ma chi lo ha detto che le elezioni non si potevano fare? Lo ha detto la stessa Commissione che ha in esame e in discussione i due disegni di legge e sta provvedendo a tutto il lavoro ordinatore e preparatorio per l'attuazione del nuovo ordinamento Ed allora che cosa si deve fare, ragionando sempre dal punto di vista giuridico, se la Commissione investita del mandato di esaminare e di portare davanti al Parlamento i due progetti di legge dice: signori, il lavoro è molto complesso, serio e difficoltoso, noi stiamo elaborando, stiamo per concludere almeno la prima parte che porteremo dinanzi alla Camera (e la dovranno portare nei prossimi giorni indiscutibilmente) e perciò riteniamo che entro ottobre le elezioni non si possono fare e proponiamo di prorogare lo stesso termine della legge Bergmann ad un'altra data? Intorno a questa semplice constatazione si è creato tutto un clamore di presunte violazioni costituzionali, di cose irreparabili a proposito delle quali l'onorevole Terracini ha trovato accenti pressochè apocalittici mentre si tratta di cosa che rientra, non dico nella normalità, ma nello sviluppo parlamentare, nella fase attuativa di quelle che sono le istituzioni nuove e i nuovi ordinamenti.

Egli ha detto che questa legge si mangia la legge Bergmann, che la legge Bergmann si è mangiata la disposizione VIII della Costituzione, che tutto si muove così caoticamente in un clima veramente distruttivo. Ebbene, questo, signori miei, per uomini politici concreti e responsabili, a me sembra veramente eccessivo. Comunque, io riconosco il diritto, di quelli che non condividono il nostro modo di vedere, di esprimere la loro opinione che io rispetto, e di reagire, ma mi stupisce un po' di più l'atteggiamento di quegli onorevoli senatori che, avendo votato la legge Bergmann si rifiutano oggi di votare la presente legge, che è una figliazione diretta della legge Bergmann: e devo confessare di essere dispiacente di non avere il tempo disponibile per esporre più analiticamente il mio pensiero, come debbo confessare di essere rimasto un po' sorpreso di fronte alle argomentazioni svolte, e che non mi hanno convinto, di alcuni onorevoli senatori. L'onorevole Boeri dice: « è inutile questa legge ». Lasciamo da parte l'anticostituzionalità su cui possiamo ragionare più opportunamente in altra sede, ma questa accusa di inutilità si poteva allora fare per la legge Bergmann, se mai. Ma che cosa vuol dire « inutile »? Si dice infatti: tanto non c'è la decadenza. Ma c'è una deliberazione legale fatta dal potere legislativo nella sua pienezza che, in qualche modo, anche per i più bigotti costituzionalisti — mi sia permessa l'espressione — colma o rettifica quella che può essere una lacuna di questo genere. Voi credete che sia meglio il nulla, piuttosto che un tentativo, quanto meno, fatto non dal Governo ma dal potere legislativo, di colmare una deficienza eventuale, una carenza di questo genere?

Ma c'è poi un'altra contraddizione, me lo consenta, nel suo argomentare, quando riconosce che comunque il diritto di iniziativa per queste prime elezioni regionali, attraverso la legge Bergmann, è passato al Parlamento: e allora, se è passato al Parlamento, è il Parlamento stesso che si deve preoccupare di non lasciarsi sfuggire questa iniziativa che si è consacrata da sè con una legge approvata dai due rami del Parlamento e deve provvedere da sè, per la dignità parlamentare stessa, a far sì che non cada nel nulla una disposizione che fa riferimento esclusivamente all'iniziativa del Parlamento.

Quindi, per queste considerazioni, mi pare che la legge Lucifredi vada senz'altro approvata. Vi sono delle considerazioni politiche, si dice. Si capisce, che ci sono delle considerazioni politiche, e io riterrei che queste considerazioni politiche sono valse, almeno nelle intenzioni di alcuni di noi ad escludere anche la forma costituzionale della legge proposta dall'onorevole Lucifredi. A prescindere anche qui dal carattere prettamente giuridico della necessità della forma costituzionale o meno, sul quale problema si può discutere, non c'è dubbio che se si fosse seguita la forma costituzionale, questa sarebbe stata non una garanzia, come l'onorevole Terracini ha sostenuto, di accelerare e di affrettare l'attuazione dell'ordinamento regionale, ma sarebbe stata ritardatrice dell'attuazione dell'ordinamento regionale stesso, perchè non meno di sei mesi sarebbero trascorsi per l'approvazione della disposizione con la forma costituzionale, salvo, poi, il *referendum*, che avrebbe richiesto altri mesi e ritardi. Quindi, gli antiregionalisti sarebbero stati ben lieti se si fosse seguita la forma della procedura costituzionale e non noi, regionalisti convinti, come dichiaro io stesso di continuare ad essere, malgrado le vicende che si sono verificate nel processo di attuazione dell'ordinamento regionale.

Quali effetti in sostanza ha la legge? Essa pone il nuovo termine. Siamo d'accordo, onorevoli senatori: nessuno di noi onestamente potrebbe pensare alla burletta del ripetersi indefinito dei nuovi termini, uno successivo all'altro. Questa veramente sarebbe non già una violazione costituzionale, ma il ludibrio del dettato e del comandamento della Costituzione stessa. Ma questo nessuno di voi è autorizzato oggi ad affermare, quando mancano i presupposti materiali e sostanziali per dare attuazione all'ordinamento medesimo. Disponiamoci, voi e la prima Camera, a definirli al più presto, e per quanto sta in me, io accolgo con grato animo l'invito del relatore Bergmann e farò quanto mi sarà possibile. Disponiamoci tutti insieme nella massima serietà, col massimo impegno e celerità alla discussione e applicazione delle due leggi in questione. Approvate quelle; se il Governo o chi per esso non farà le elezioni allora voi sarete autorizzati non solo a censurare il Governo ma a dire che egli non ha volutamente adempiuto alla attuazione di un fondamentale istituto consacrato dalla Costituzione.

Non vorrei chiudere con delle grosse parole. Vorrei dire solo che per quanto mi riguarda, spiacente di non aver potuto dare una più esauriente spiegazione di quelle che sono state le varie fasi attraverso le quali siamo stati costretti a passare, io porrò tutto il mio impegno di vecchio e fedele regionalista a far sì che l'ordinamento regionale, nelle forme e nei presupposti e con le garanzie e cautele necessarie, sia un esperimento serio e non una cosa puramente esteriore di carattere parlamentaristico o politico regionale e sia effettuato nel termine stabilito dalla legge Lucifredi *(Vivi applausi)*.

Mi pare non occorra dire che non posso accettare l'ordine del giorno Boeri.

RAFFEINER Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

RAFFEINER A nome dei senatori della Regione Trentino-Alto Adige dichiaro che votiamo a favore della legge, perchè vediamo in essa una via per sanare la situazione e per attuare ciò che è stato promesso al popolo italiano nella Carta costituzionale.

Auguriamo anche alle altre Regioni una vita autonoma perchè sappiamo, per l'esperienza vissuta nel passato e per l'esperienza che incominciamo a rivivere adesso, che l'autonomia è un immenso beneficio per la popolazione.

Riteniamo necessario che la legge per le elezioni regionali come pure le altre leggi pre-

viste dalla VIII disposizione transitoria della Costituzione, siano elaborate e pubblicate quanto prima possibile, ma elaborate bene, anche nei loro dettagli. Autonomisti convinti, riteniamo che il ritardo ormai inevitabile nella realizzazione della autonomia delle altre Regioni possa attenuare le difficoltà che noi, pur avendo studiato antecedentemente il problema ed avendo esperienza, abbiamo incontrato nell'attuazione del principio autonomistico. *(Applausi).*

BENEDETTI TULLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI TULLIO. Io mi sento immune dal rimprovero che il Vice Presidente del Consiglio ha pronunciato contro coloro che votarono a favore della legge Bergmann ed oggi si accingono a votare contro la legge Lucifredi. Me ne sento immune, perchè votai anche allora contro la legge Bergmann, riscontrando in essa una violazione costituzionale. Quello che è avvenuto oggi mi conferma pienamente nel mio pensiero di allora. Per queste ragioni voto a favore dell'ordine del giorno Boeri e contro la legge Lucifredi.

LUSSU. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io mi trovo in una situazione particolare rispetto a questo argomento, cioè verso la Costituzione e la legge Bergmann.

Debbo dire che se fossi stato presente quando fu votata la legge Bergmann — io ero assente perchè impegnato in riunioni di carattere sindacale — probabilmente avrei votato a favore di essa perchè, a mio parere, la legge Bergmann interveniva con l'azione parlamentare a riempire il vuoto della carenza governativa. A mio parere la legge Bergmann salvava la norma VIII delle disposizioni transitorie; la salvava perchè entro il 31 dicembre venivano indette le elezioni, quindi una legge normale veniva incontro alle esigenze imposte dalla legge costituzionale. Io ho ascoltato oggi il collega Bergmann e l'onorevole Piccioni con estrema attenzione. Debbo dire che nè l'uno nè l'altro hanno risposto alle obiezioni gravi presentate da me e da altri. Io voto quindi l'ordine del giorno Boeri, dando ad esso questo significato; che non si vota più la legge Lucifredi se il Senato approverà l'ordine del giorno Boeri. Non si può discutere la legge Lucifredi... *(Commenti dal centro).* ...Io ragiono qui come ha fatto invito l'onorevole Piccioni: da politico e da politico pratico.

Al 30 ottobre siamo definitivamente fuori della legalità costituzionale: chi nega questo, a mio parere è eccessivamente temerario. Praticamente come si rimedia a questo? È un tentativo di legalità quello della legge Lucifredi, ma vano tentativo. Ebbene praticamente, per me, uomo politico pratico, questa non serve a niente, perchè non sana la irregolarità costituzionale, la quale si sana in un modo solo: sbrigandoci ad esaminare le due leggi che sono deposte alla Camera dei deputati e al più presto possibile a fare le elezioni regionali. Sino a quel momento la legge Lucifredi non sarà un bel nulla.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Debbo dichiarare perchè mi astengo, e perchè non posso votare questo disegno di legge.

Ho ascoltato con dispiacere le dichiarazioni del relatore Bergmann e di Bisori che hanno impostata la questione così: quello che noi facciamo è perfettamente costituzionale. No! È un inadempimento, un'inosservanza, una violazione della Costituzione, che voleva, nessuno lo potrà negare, che al momento in cui parliamo fossero già costituiti i consigli regionali.

Con grande abilità l'onorevole Piccioni ha messa la questione in modo diverso. Sorvolando sulle questioni costituzionali che ha detto sottigliezze dottrinali ed astratte, ha dichiarato che una necessità pratica e politica spinge a votare questa legge. Senza dubbio (l'ho detto da tempo) il ritardo oltre i termini della Costituzione non è una violazione che dia luogo a nullità di atti. Sarà piuttosto sempre meglio che il disposto della Costituzione si attui in ritardo di quello che non si attui mai. Ma rimane l'inosservanza; l'onorevole Piccioni non lo ha in sostanza negato. La colpa del ritardo egli ha detto, non è del Governo, ma anche della Camera. Sia pure; ma non è mia, perchè da un anno ho, con l'amico Tosatti, proposto una soluzione che evitava l'ina-

dempimento. Oggi l'inadempimento c'è. E non è vero che, come è stato detto, chi ha votato la legge Bergmann (io non l'ho votata) deve votare anche questa legge. No. La legge Bergmann, sia pure con un po' di buona volontà, stava nei termini costituzionali, perchè indiceva le elezioni nell'anno 1948, come era scritto nella Costituzione. I più dei costituenti intendevano che l'elezione avesse luogo entro il 1948; ma insomma la parola era « indire » e si poteva ammettere che, indette nel 1948, le elezioni avessero luogo anche dopo, ma subito dopo; nel termine fissato da quella indizione; questo, sì, è lo spirito della norma che non si poteva violare.

Si vuole oggi sostenere la tesi, per me insostenibile, che poichè si è con legge ordinaria attuata la Costituzione si può con una altra legge ordinaria prorogare il termine. E così via, all'infinito, sino all'anno duemila. Qui la nuova legge contrasta non solo con lo spirito ma con la lettera della Costituzione, che voleva, se non attuare, indire le elezioni nel 1948. Con questa nuova legge le elezioni non sono più indette entro tale data. Una legge ordinaria che attua la Costituzione non può essere modificata in senso contrario alla Costituzione. Per me non vi è questione. Sono perfettamente tranquillo, perchè, mi trovo d'accordo con coloro con cui ho lavorato ai tempi della Costituente, che sono in gran parte democristiani, ma pensano come me: Perassi, Mortati, Tosato, Ambrosini; aggiungo tra i nuovi Lucifredi; tutti quanti sono della mia idea che si deroga alla Costituzione, ed occorrerebbe pertanto una legge costituzionale. Dichiarate che non è oggi possibile dare questa forma alla nuova legge? Dichiarate di trovarvi in uno stato di necessità nel votare una legge ordinaria? Io non posso essere con voi, ma comprendo la vostra posizione. Quando, però, onorevole Piccioni, parlate di sottigliezza, di astrazione, di bigotteria costituzionale, correte il rischio di una interpretazione che vada al di là delle vostre intenzioni, e non dia nessun valore alla questione costituzionale. *(Applausi da sinistra).*

Nessun convincimento politico, nessuna posizione di partito può togliere il rispetto per la Costituzione; che deve essere vivo ed operante in tutti noi. Pur comprendendo le ragioni di fatto per cui voi potete votare questa legge, io non posso per rispetto alla Costituzione essere con voi. *(Vivi applausi da sinistra).*

PRESIDENTE. Metto in votazione l'ordine del giorno Boeri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e contro prova, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge che rileggo:

Articolo unico.

Il termine per l'effettuazione delle elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Oggi nel pomeriggio seduta pubblica alle ore 16,30 invece che alle 16, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 14,35).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti